

LUIGI KALB
CODICE DI PROCEDURA PENALE COORDINATO
CON LE NORME COMPLEMENTARI
IX EDIZIONE – 2023

TERZA ADDENDA DI AGGIORNAMENTO
(dicembre 2023)

La presente addenda riporta gli aggiornamenti intervenuti in materia, successivamente alla pubblicazione del Codice cartaceo. Sono stati, in particolare, inseriti gli aggiornamenti derivanti:

- *dalla l. cost. 26 settembre 2023, n. 1;*
- *dalla l. 26 settembre 2023, n. 138;*
- *dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione del d.l. 10 agosto 2023, n. 105;*
- *dalla l. 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del d.l. 15 settembre 2023, n. 123;*
- *dalla l. 13 novembre 2023, n. 162, di conversione del d.l. 19 settembre 2023, n. 124;*
- *dal Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023;*
- *dalla l. 24 novembre 2023, n. 168;*
- *dalla l. 1° dicembre 2023, n. 176, di conversione del d.l. 5 ottobre 2023, n. 133;*
- *dal d.lg. 23 novembre 2023, n. 182.*

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

33.– L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o

per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademiche, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme (1).

(1) Comma inserito dall'art. 1 l. cost. 26 settembre 2023, n. 1, con efficacia a decorrere dal 22 ottobre 2023.

CODICE DI PROCEDURA PENALE, APPROVATO CON D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 447

51. UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO. ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DISTRETTUALE (*)— 1. Le

funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale (1);

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera a), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (2).

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. (3) Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (4).

3-ter. (3) Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa

richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (5).

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (6).

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (7).

(*) Rubrica così sostituita dall'art. 3 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, com., con modif., in l. 20 gennaio 1992, n. 8. Ai sensi dell'art. 15¹ d.l. n. 367, cit., tale disciplina si applica « solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto » (22 novembre 1991). V. art. 3 d.l. 23 maggio 2008, n. 90, com. in l. 14 luglio 2008, n. 123; art. 102 e 105 d.l.g. 6 settembre 2011, n. 159, in App., VII, M (in materia di Direzione distrettuale antimafia e di applicazione dei relativi magistrati); art. 4 l. 20 dicembre 2012, n. 237, in App., VIII, R, in riferimento alla legittimazione del procuratore generale presso la corte di appello di Roma per l'esecuzione delle richieste della Corte penale internazionale; art. 5 d.l.g. 7 agosto 2015, n. 137, in App., V, N, in merito al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca. Per la costituzione di squadre investigative comuni da parte del procuratore della Repubblica v. art. 2 ss. d.l.g. 15 febbraio 2016, n. 34, in App., V, R (n. pure art. 18 d.l.g. 5 aprile 2017, n. 52, in App., V, AO, e art. 8, 21, 29 d.l.g. 21 giugno 2017, n. 108, in App., V, AQ); per il riconoscimento dei provvedimenti di blocco dei beni v. art. 3-6 d.l.g. 15 febbraio 2016, n. 35, in App., V, S. Per la costituzione e l'organizzazione della struttura denominata « ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica », v. art. 2 e 15 d.l.g. 13 luglio 2017, n. 116, in App., XV, T. Per la disciplina transitoria di tale riforma, v. art. 32 d.l.g. n. 116, cit. Per la legittimazione della Procura europea e per la correlata funzione dei procuratori europei delegati, v. App., V, AR.1, AAO, AAP, AAQ, AAXX. Per la partecipazione della procura della Repubblica distrettuale alle udienze del tribunale di sorveglianza per la concessione dei benefici penitenziari nei confronti di condannati per i reati di cui all'art.

51^{3-bis} e 3^{-quater} e per l'eventuale partecipazione mediante collegamento a distanza, v. art. 4-bis^{2-ter} l. 26 luglio 1975, n. 354, in App., XVI, A.

(1) Lettera così modificata dall'art. 175 d.l.g. 19 febbraio 1998, n. 51, in App., XV, I. Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 50 d.l.g. 28 agosto 2000, n. 274, in App., IX, B.

(2) Il secondo periodo del comma 2 è stato aggiunto dall'art. 3 d.l. n. 367, cit. Ai sensi dell'art. 15¹ d.l. n. 367, cit., tale nuova previsione si applica «solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» (22 novembre 1991) e il successivo art. 16 ha disposto, inoltre, che ha effetto a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che fissa la data di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia (ora anche antiterrorismo): v. d.m. 5 gennaio 1993 (G.U. 13 febbraio 1993, n. 36) che ha fissato tale data per il giorno 15 gennaio 1993. Ai sensi dell'art. 20¹ d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, con., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43, in App., VII, N, con le parole «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo» sono state sostituite le parole «Direzione nazionale antimafia». Sulla direzione distrettuale antimafia e sul procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, v. gli artt. 102, 103 e 105 d.l.g. 6 settembre 2011, n. 159, in App., VII, M (per la precedente disciplina, v. gli artt. 70-bis e 76-bis ord. giud., ora abrogati dall'art. 120¹ d.l.g. n. 159, cit.). V. inoltre l'art. 13 l. 16 marzo 2006, n. 146, in App., VII, L.

In relazione ai pareri del procuratore distrettuale e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, v. dapprima l'art. 2 d.l. 10 maggio 2020, n. 29, in App., VIII-bis, Sez. I, E, successivamente abrogato dall'art. 1¹ l. 29 giugno 2020, n. 70, di conversione del d.l. 30 aprile 2020, n. 28. V. ora l'art. 2-bis d.l. n. 28, cit., in App., VIII-bis, Sez. I, D. Ai sensi del medesimo art. 1¹ l. n. 70, cit., restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto abrogato. Cfr. pure artt. 30-bis¹ e 47-ter^{1-quinquies} ord. penit., in App., XVI, A.

(3) I commi 3-bis e 3-ter sono stati aggiunti dall'art. 3 d.l. n. 367, cit. Ai sensi dell'art. 15¹ d.l. n. 367, cit., tale disciplina si applica «solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» (22 novembre 1991).

(4) Comma modificato dapprima dall'art. 6¹ l. 11 agosto 2003, n. 228, con la disposizione transitoria di cui all'art. 16¹ l. n. 228, cit., successivamente dall'art. 15¹ l. 23 luglio 2009, n. 99, con la disciplina transitoria di cui all'art. 15¹ l. n. 99, cit., e dall'art. 11¹ l. 13 agosto 2010, n. 136. Con le parole «416, sesto e settimo comma,» sono state sostituite le parole «416, sesto comma,» dall'art. 5¹ (let. a) n. 1) l. 1^o ottobre 2012, n. 172. L'inserimento dell'art. 416-ter c.p. è avvenuto a seguito della modifica apportata dall'art. 2 l. 23 febbraio 2015, n. 19. Il riferimento all'art. 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti ai delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, è stato aggiunto dall'art. 18¹ d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, con., con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46. L'inserimento dell'art. 452-quadecies è stato previsto dall'art. 3² (let. a) d.l.g. 1^o marzo 2018, n. 21, in sostituzione dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – il cui riferimento, che figurava dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43», è stato **soppresso** dall'art. 3² (let. b) d.l.g. n. 21, cit. – a seguito dell'abrogazione della disposizione (art. 7¹ (let. a) d.l.g. n. 21, cit., entrato in vigore il 6 aprile 2018).

L'aggiunta del comma 1 all'art. 12 è stata disposta dall'art. 3 d.l. 14 giugno 2019, n. 53, con., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 (con efficacia limitata ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente al 15 giugno 2019, data di entrata in vigore del citato decreto). L'indicazione dell'art. 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione è stata prevista dall'art. 8¹ d.l. 10 marzo 2023, n. 20, con., con modif., in l. 5 maggio 2023, n. 50, C.Jr. C. cost. 30 luglio 2021, n. 178, che, nel sottolineare la complessità caratterizzante le fattispecie delittuose elencate in questo comma, ha evidenziato pure come l'elencazione sia funzionale all'attribuzione delle funzioni di pubblico ministero ai magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia.

Per un rinvio nel codice ai delitti elencati in questo comma, v. artt. 54-ter¹, 54-quater³, 104¹, 190-bis¹, 266^{2-bis}, 267^{1-2-bis}, 275¹, 295^{2-bis}, 328^{1-bis}, 371-bis¹, 406^{1-bis}, 444^{1-bis}, 599-bis² (ora abrogato), 724¹, 727⁸.

Per le omissioni anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare importanza, v. art. 7 d.l. 15 settembre 2023, n. 123, con., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159, riportato infra in App., XI, D.

(5) Comma così modificato dall'art. 2¹ (let. a) n. 1) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, con., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125.

(6) Comma dapprima aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 10-bis¹ d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, con., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438, con la disciplina transitoria di cui all'art. 10-bis³ d.l. n. 374, cit., e successivamente modificato dall'art. 2¹ (let. a) n. 2) d.l. n. 92, cit. Per quanto concerne l'individuazione di norme minime per la definizione dei reati in materia di terrorismo e dei relativi strumenti di indagine, v. Direttiva 2017/541/UE del 15 marzo 2017, in App., V, AN.

(7) Comma aggiunto dall'art. 11¹ l. 18 marzo 2008, n. 48, con effetto dal 5 aprile 2008. Ai sensi dell'art. 11¹ bis l. n. 48, cit., le disposizioni di cui al presente comma «si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della (medesima) legge». Con le parole «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater-1, 600-quinquies, 609-undecies» sono state sostituite le parole «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater-1, 600-quinquies» dall'art. 5¹ (let. a) n. 2) l. n. 172, cit.

Att. 104-bis. – Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio.

Att. 145-bis. – Anle di udienza protette.

Att. 146-bis. – Partecipazione al dibattimento a distanza.

Att. 147-bis. – Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso.

Att. 226. – Intercezione e controlli preventivi sulle comunicazioni.

Coord. 238. – Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nel procedimento di assise.

54-ter. CONTRASTI TRA PUBBLICI MINISTERI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (*)

–1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, (1) se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte di cassazione, questi

provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.

(*) *Articolo inserito dall'art. 2 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., in l. 20 gennaio 1992, n. 8, e successivamente così modificato – per quanto concerne l'inserimento del comma 3-quater e la legittimazione del procuratore nazionale in materia di terrorismo – dall'art. 9 ^{bis a)} d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43. Per l'operatività in relazione all'ordine europeo di indagine, v. art. 4^o d.l.g. 21 giugno 2017, n. 108, in App., V, AQ.*

(1) *Con le parole « negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, » sono state sostituite, in sede di conversione, le parole « nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, »: v. l'art. 2-bis^{3 bis a)} d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137.*

90-ter. COMUNICAZIONI

DELL'EVASIONE E DELLA SCARCEAZIONE

(*) — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato (1), ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, (2) previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-ocies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinques del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale (3).

(*) *Articolo aggiunto dall'art. 1 ^{bis a)} d.l.g. 15 dicembre 2015, n. 212 (entrato in vigore il 20 gennaio 2016).*

(1) *Le parole da « emessi nei confronti » a « dell'internato » sono state inserite dall'art. 14^{1 bis a)} l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023).*

(2) *Le parole « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, » hanno sostituito le parole « per i delitti » (v. art. 2^{11 bis a)} l. 27 settembre 2021, n. 134).*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 15¹ l. 19 luglio 2019, n. 69.*

267. PRESUPPOSTI E FORME DEL PROVVEDIMENTO (*)

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni (1) che rendono necessaria, in concreto, (1) tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono (2).

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203 (3).

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater* e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2 (4).

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (5).

5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni (6).

(5) *V.*, in deroga al presente articolo, l'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, *conv.*, con *modif.*, in l. 12 luglio 1991 n. 203, poi integrato dall'art. 3-bis, comma 2, l. 7 agosto 1992, n. 356, di *conv.* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 e, successivamente, dall'art. 23, l. 1° marzo 2001, n. 63 (in App., VII, F), che si applica, ai sensi dell'art. 3° d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, *conv.*, con *modif.*, in l. 15 dicembre 2001, n. 438, anche ai procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 270-ter e 280-bis c.p. e per quelli di cui all'art. 407^{bis} a) e 4° c.p.p., e ai sensi dell'art. 9 l. 11 agosto 2003, n. 228, anche ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I del codice penale e dall'art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75; nonché, ai sensi dell'art. 6'

d.lg. 29 dicembre 2017, n. 216, anche ai delitti contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali (a decorrere dal 26 gennaio 2018) e dagli incaricati di pubblico servizio (come successivamente previsto dall'art. 2° d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, *conv.*, con *modif.*, in l. 28 febbraio 2020, n. 7, per i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020, ai sensi dell'art. 2° d.l. n. 161, *cit.*, come sostituito dall'art. 1° d.l. 30 aprile 2020, n. 28, *conv.*, con *modif.*, in l. 25 giugno 2020, n. 70); nonché, ai sensi dell'art. 1° d.l. 10 agosto 2023, n. 105, *conv.*, con *modif.*, in l. 9 ottobre 2023, n. 137, nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (con applicazione, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 1 d.l. n. 105, *cit.*, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 105 del 2023 [11 agosto 2023]). *V. pure* art. 4 d.l. 27 luglio 2005, n. 144, *conv.*, con *modif.*, in l. 31 luglio 2005, n. 155, in App., XXV, C; art. 78 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, in App., VII, M; art. 10 l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, in App., X, H; art. 7 l. 5 giugno 1989, n. 219, in App., X, I; art. 2 d.l. n. 105, *cit.*, nel testo modificato in sede di conversione in legge, riportato infra, in App., VII, R; art. 295 c.p.p.

L'art. 6 della l. 20 giugno 2003, n. 140 (in App., X, M), non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa e, pertanto, di accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, « da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare » – e che la asserita necessità dell'atto sia « motivata in termini di non implausibilità » (C. cost. 26 maggio 2010, n. 188). « È, dunque, esclusa la possibilità che la Camera alla quale appartiene il parlamentare le cui conversazioni siano state intercettate decida su una richiesta di autorizzazione avanzata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003 alla stregua di criteri discrezionalmente scelti caso per caso o comunque diversi da quello indicato dallo stesso Parlamento in sede legislativa, nei limiti di cui all'art. 68 Cost. » (C. cost. 22 aprile 2013, n. 74). Né è « in contrasto con l'art. 68, terzo comma, Cost. una legge ordinaria che subordini all'autorizzazione della Camera d'appartenenza, equiparandone il trattamento alla registrazione o al verbale di un'intercettazione, l'utilizzo in giudizio di un tabulato telefonico, contenente dati "esterni" relativi alle comunicazioni di un membro del Parlamento » (C. cost. 6 marzo 2019, n. 38). In attuazione della declaratoria di illegittimità della Corte (C. cost. 12 gennaio 2023, n. 2), *v. pure* quanto ora

previsto dall'art. 3^{bis} d.l.g. n. 159 del 2011, a proposito del divieto di utilizzo del cellulare nei confronti dei destinatari della misura dell'avviso orale, in App., VIII, M.

(1) Con le parole « espone con autonoma valutazione » è stata sostituita la parola « indica » e le parole « , in concreto, » sono state inserite, in sede di conversione: v. l'art. 12^{bis} d.l. n. 105, cit. Precedentemente, con le parole « indica le specifiche ragioni » erano state sostituite le parole « indica le ragioni » dall'art. 1^{ter} d.l. 30 settembre 2021, n. 132, in sede di conv., con modif., in l. 23 novembre 2021, n. 178.

(2) Comma così modificato, dall'art. 4^{ter} d.l. n. 1 d.l.g. 29 dicembre 2017, n. 216, con l'aggiunta dell'ultimo periodo, successivamente integrato con l'estensione, prima, ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, dall'art. 1^{ter} d.l. n. 9 gennaio 2019, n. 3, e poi a quelli commessi dagli incaricati di pubblico servizio, dall'art. 2^{ter} d.l. n. 1 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7. **V, sul punto, la disciplina transitoria** – di cui all'art. 9^o del d.l.g. n. 216, cit., come modificato dall'art. 1^{ter} d.l. n. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, sub art. 103, nonché quella di cui all'art. 2^o d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1^o d.l. n. 28, cit. – **per l'applicazione ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020** (v. pure l'art. 6^o d.l.g. n. 216, cit.).

(3) Comma inserito dall'art. 10 l. 1^o marzo 2001, n. 63.

(4) Comma inserito dall'art. 4^{ter} d.l. n. 2 d.l. n. 216, cit., e poi integrato con l'estensione ai delitti commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, dall'art. 2^{ter} d.l. n. 3 d.l. n. 161, cit. **V, sul punto, la disciplina transitoria** – di cui all'art. 9^o del d.l.g. n. 216, cit., come modificato dall'art. 1^{ter} d.l. n. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, sub art. 103, nonché quella di cui all'art. 2^o d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1^o d.l. n. 28, cit. – **per l'applicazione ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020**.

(5) Tale comma era stato modificato, dall'art. 2^o d.l. n. 216, cit., con l'aggiunta del seguente periodo (poi soppresso dall'art. 2^o d.l. n. 3 d.l. n. 161, cit.): « L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni ». Cfr., sul punto, la disciplina transitoria, indicata nelle note precedenti.

(6) Comma così sostituito dall'art. 2^o d.l. n. 4 d.l. n. 161, cit. (applicabile, ai sensi dell'art. 2^o d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1^o d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno

2020, n. 70, ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020). Il comma pertanto operante per i procedimenti iscritti sino alla data suindicata è il seguente: « 5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni ».

Art. 89. - Verbale e registrazioni delle intercettazioni.

268. ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (*) – 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagini. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: « La conversazione omessa non è utile alle indagini » (1).

2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi (2) non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori (2), salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini (3).

2-ter. (4).

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di

avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4⁽⁵⁾.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga⁽⁶⁾.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari⁽⁷⁾.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima⁽⁸⁾.

7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per

l'esplicitamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo⁽⁹⁾.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7⁽¹⁰⁾ (11).

(*) *Prima della riforma introdotta dal d.lg. 29 dicembre 2017, n. 216 (v. note successive), l'articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 10 ottobre 2008, n. 336, «nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate».*

V. pure C. cost. 20 luglio 2012, n. 204, secondo la quale «si deve osservare che né nella fase delle indagini, né in quella del dibattimento occorre una richiesta di trascrizione da parte del pubblico ministero: l'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. prevede infatti che sia il giudice a disporre direttamente "la trascrizione integrale delle registrazioni", e la stessa regola dovrebbe valere anche nel dibattimento, quando nella fase delle indagini non si è svolta la selezione delle intercettazioni prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen.». Si è aggiunto che «inoltre, un rinvio della trascrizione delle intercettazioni a dopo la chiusura delle indagini preliminari potrebbe essere dettato anche da ragioni di economia processuale nella fondata previsione che un provvedimento potrà essere definito nell'udienza preliminare con un patteggiamento o con un giudizio abbreviato».

In tema di divieto di intercettazioni di conversazioni del Presidente della Repubblica e sul conseguente obbligo per l'autorità giudiziaria procedente (su richiesta del pubblico ministero e sotto il controllo del giudice) di distruggere le registrazioni, ancorché «casualmente effettuate», secondo quanto previsto dall'art. 271, comma 3, c.p.p., in relazione alle intercettazioni «eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge», v. C. cost. 15 gennaio 2013, n. 1, la quale in particolare ha affermato l'esclusione della possibilità del

ricorso del rito camerale nel contraddittorio fra le parti prevista dagli artt. 268 e 269 c.p.p.: « la cosiddetta "ndienza di stralcio" » di cui al comma 6 dell'art. 268 c.p.p. è « strutturalmente destinata alla selezione dei colloqui che le parti giudicano rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti per cui è processo », mentre nel « caso di specie nessuna valutazione di rilevanza è possibile, alla luce del riscontro dinieto di divulgare, ed a maggior ragione di utilizzare in chiave probatoria, riguardo ai fatti oggetto di investigazione, colloqui casualmente intercettati del Presidente della Repubblica »; riguardo « alla procedura partecipata di distruzione, essa riguarda per definizione conversazioni prive di rilevanza ma astrattamente utilizzabili, come risulta dalla clausola di esclusione inserita, riguardo alle intercettazioni delle quali sia vietata l'utilizzazione, in apertura » dell'art. 269 comma 2 c.p.p. « È evidente d'altra parte, nella dimensione propria e prevalente delle tutele costituzionali, che l'adozione delle procedure indicate vanificherebbe totalmente e irrimediabilmente la garanzia della riservatezza delle comunicazioni del Presidente della Repubblica ».

In tema di comunicazioni a cui abbiano preso parte membri del Parlamento, v. art. 6° l. 20 giugno 2003, n. 140, in App., X, M. V. pure art. 78 d.l.g. 6 settembre 2011, n. 159, in App., VII, M, in ordine allo svolgimento di intercettazioni al fine di controllare le condotte dei destinatari di misure di prevenzione.

(1) **Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1^{2-ter bis a} d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137. Il testo del comma era il seguente:** « 2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate ».

(2) **Con le parole « affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi » sono state sostituite le parole « affinché nei verbali » e con le parole « fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori » sono state sostituite, in sede di conversione, le parole « dati personali definiti sensibili dalla legge »:** v. art. 1^{2-ter bis b} d.l. n. 105, cit.

(3) **Comma inserito dall'art. 2^{1 bis a} n.1 d.l.g. 29 dicembre 2017, n. 216, e poi interamente sostituito dall'art. 2^{1 bis c} n.1 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7. V., sul punto, la disciplina transitoria di cui all'art. 9° del d.l.g. n. 216, cit., come modificato dall'art. 1^{1 bis a} d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, sub art. 103, per l'applicazione ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 (v. pure l'art. 2° d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1° d.l. n. 28, cit.). In origine, il testo della riforma così prevedeva:** « 2-bis. È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia

per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta ».

(4) **Comma dapprima inserito dall'art. 2^{1 bis d} n.1 d.l.g. n. 216, cit. e poi abrogato dall'art. 2^{1 bis c} n.2 d.l. n. 161, cit. V. comunque la disciplina transitoria di cui all'art. 9° del d.l.g. n. 216, cit., come modificato dall'art. 1^{1 bis a} d.l. n. 28, cit., sub art. 103, per l'applicazione dopo il 31 agosto 2020 (v. pure l'art. 2° d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1° d.l. n. 28, cit.).** Tale comma prevedeva: « 2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessaria a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.

(5) **Comma dapprima inserito dall'art. 12 l. 23 dicembre 1993, n. 547, e successivamente così modificato, con l'aggiunta dell'ultimo periodo, dall'art. 4^{1 bis c} d.l.g. n. 216, cit. V., sul punto, la disciplina transitoria di cui all'art. 9° del d.l.g. n. 216, cit., come modificato dall'art. 1^{1 bis a} d.l. n. 28, cit., sub art. 103, per l'applicazione dopo il 31 agosto 2020.**

(6) **Comma così modificato dall'art. 2^{1 bis d} n.2 d.l.g. n. 216, cit., e poi interamente sostituito dall'art. 2^{1 bis c} n. 3 d.l. n. 161, cit. V., sul punto, la disciplina transitoria di cui all'art. 9° del d.l.g. n. 216, cit., come modificato dall'art. 1^{1 bis a} d.l. n. 28, cit., sub art. 103 (e l'art. 2° d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1° d.l. n. 28, cit.) per l'applicazione ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.**

Per quelli iscritti prima di questa data la disciplina è la seguente: « 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga ».

Ai sensi dell'art. 2° d.l. n. 161, cit. - di immediata applicazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2° dello stesso d.l., come sostituito dall'art. 1° d.l. n. 28, cit. - « Con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo

accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

(7) **Al sensi dell'art. 2^{1 bis c)} n. 3 d.l. n. 161, cit., si è reintrodotta la disciplina originaria** (tuttora operante), **previa abrogazione della riforma prevista – ma mai divenuta efficace – dall'art. 2^{1 bis c)} d.lg. n. 216, cit. V. sub art. 103 per la disciplina transitoria.**

(8) **Comma così modificato dall'art. 2^{1 bis c)} n. 3 d.l. n. 161, cit. Ai sensi dell'art. 2^o d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1^o d.l. n. 28, cit., l'applicazione della modifica opera nei procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.**

Per quelli iscritti prima di questa data la disciplina è la seguente: «6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima».

(9) **Comma così modificato dall'art. 2^{1 bis c)} n. 3 d.l. n. 161, cit. Ai sensi dell'art. 2^o d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1^o d.l. n. 28, cit., l'applicazione della modifica opera nei procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.**

Per quelli iscritti prima di questa data la disciplina è la seguente: «7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'esplicitamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento».

(10) **Comma così modificato dall'art. 2^{1 bis c)} n. 3 d.l. n. 161 cit. Ai sensi dell'art. 2^o d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1^o d.l. n. 28, cit., l'applicazione della modifica opera nei procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020. Per**

quelli iscritti prima di questa data la disciplina è la seguente: «8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

(11) **L'art. 3^{1 bis b)} d.l.s. n. 216, cit., aveva disposto l'inserimento, dopo l'art. 268, degli artt. 268-bis, 268-ter e 268-quater (mai divenuti efficaci), poi abrogati dall'art. 2^{1 bis c)} d.l. n. 161, cit. V. comunque, sul punto, la disciplina transitoria – di cui all'art. 9^o d.lg. n. 216, cit., come modificato dall'art. 1^{1 bis a)} d.l. n. 28, cit., sub art. 103, nonché quella di cui all'art. 2^o d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1^o d.l. n. 28, cit. – per l'applicazione ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020. Si riporta il testo degli articoli svincolati:**

«[268-bis. (Deposito di verbali e registrazioni). – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.

2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini].

[268-ter. (Acquisizione al fascicolo delle indagini). – 1. L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo

268-bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori.

3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni.

4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata trasmissione al giudice.

5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.

6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al giudice, con le modalità e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrelevanza].

[268-quater. (Termini e modalità della decisione del giudice). – 1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. A tal fine può procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni.

2. Quando necessario, l'ordinanza è emessa all'esito dell'udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori.

3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui

all'articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite.

5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1.

6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni]».

Att. 89. - Verbale e registrazioni delle intercettazioni.

269. CONSERVAZIONE DELLA

DOCUMENTAZIONE (2). – 1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate (1).

1-bis. (2).

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice

decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127⁽³⁾.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.

(*) *V. art. 17-bis d.l.g. 2 febbraio 2021, n. 9, riguardante la « Conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea », in App., V, AAP. A tal fine si prevede che il Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione (3 giugno 2023) dovrà istituire, con proprio decreto, l'apposito archivio nazionale destinato alla conservazione delle registrazioni di intercettazioni disposte dalla Procura europea nonché disciplinare le modalità di conservazione dei dati e di accesso all'archivio medesimo da parte dei soggetti indicati dall'art. 89-bis, comma 3, disp. att. c.p.p. mediante le postazioni istituite presso gli uffici di procura indicati all'art. 10 d.l.g., n. 9 cit. V. anche sub art. 267, nota (*), nonché, per ulteriori disposizioni in tema di intercettazioni e relative infrastrutture centralizzate, gli artt. 1 e 2 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, nel testo risultante in sede di conversione, in l. 9 ottobre 2023, n. 137, riportati infra, in App., VII, R.*

(1) *Comma così sostituito dall'art. 2^{1 bis. 1)} n. 1 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7, che ha modificato il testo introdotto dall'art. 3^{1 bis. c) n. 1} d.l.g. 29 dicembre 2017, n. 216, tuttora non efficace, eliminando, tra le altre, le parole « e sono coperti da segreto ». V., sul punto, la disciplina transitoria di cui all'art. 9^o dello stesso d.l.g. n. 216, cit., come modificato dall'art. 1^{1 bis. a)} d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, sub art. 103 (e l'art. 2^o d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1^o d.l. n. 28, cit.) per l'applicazione ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020. Pertanto il testo applicabile ai procedimenti iscritti fino a questa data è il seguente: « 1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione ».*

(2) *Comma dapprima aggiunto dall'art. 3^{1 bis. c)} n. 2 d.l.g. n. 216, cit., e poi abrogato dall'art. 2^{1 bis. 1)} n. 2 d.l. n. 161, cit. Il testo era il seguente: « 1-bis. Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5 ». V. comunque, sul punto, la disciplina transitoria – di cui all'art. 9^o del d.l.g. n. 216, cit., come modificato dall'art. 1^{1 bis. a)} d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, sub art. 103, nonché quella di cui all'art. 2^o d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1^o d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70*

– per l'applicazione ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.

(3) *A seguito dell'art. 2^{1 bis. 1)} n. 3 d.l. n. 161, cit., si è ripristinato il testo originario del comma (tuttora operante), inizialmente modificato dall'art. 3^{1 bis. c)} n. 3 d.l.g. n. 216, cit., – ma mai divenuto efficace – che aveva previsto la sostituzione delle parole « quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza », con le parole « a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite ». V. comunque, sul punto, la disciplina transitoria – di cui all'art. 9^o del d.l.g. n. 216, cit., come modificato dall'art. 1^{1 bis. a)} d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, sub art. 103, nonché quella di cui all'art. 2^o d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1^o d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70 – per l'applicazione ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.*

V. C. cost. 30 dicembre 1994, n. 463: la norma « può essere interpretata (...) in modo tale da comportare l'applicabilità del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione sulla richiesta di distruzione del materiale documentale relativo alle intercettazioni telefoniche anche nell'ipotesi in cui tale richiesta sia avanzata dal pubblico ministero, anziché dagli interessati, contestualmente all'istanza di archiviazione del procedimento »; appare pure corretto « preservare in capo alle parti il diritto di essere sentite, in applicazione dell'art. 127 c.p.p., riguardo all'eventuale utilità di uno strumento probatorio, acquisito con sacrificio della propria sfera di riservatezza, sul quale in futuro, in caso di riapertura delle indagini, potrebbe fondarsi, ad avviso delle parti medesime, un giudizio di non colpevolezza a proprio vantaggio ».

In tema di divieto di intercettazioni di conversazioni del Presidente della Repubblica e sul conseguente obbligo per l'autorità giudiziaria precedente di distruggere le registrazioni, ancorché « casualmente effettuate », secondo quanto previsto dall'art. 271, comma 3, c.p.p., in relazione alle intercettazioni « eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge », v. C. cost. 15 gennaio 2013, n. 1, sub art. 268.

In tema di comunicazioni nei confronti di membri del Parlamento e a cui abbiano preso parte membri del Parlamento, v. art. 4 e 6¹ l. 20 giugno 2003, n. 140, in App., X, M.

Att. 89-bis. - Archivio delle intercettazioni.

Att. 92 - Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare.

270. UTILIZZAZIONE IN ALTRI PROCEDIMENTI (*)

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali

sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1] (1).

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis (2).

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8 (3).

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

(*) V. C. cost. 23 luglio 1991, n. 366: « il divieto disposto dall'art. 270 c.p.p. è estraneo al tema della possibilità di dedurre "notizie di reato" dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento (...) dovendosi escludere che il divieto di utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente disposte in un determinato processo possa estendersi, stando a una corretta interpretazione dell'art. 270 c.p.p., anche all'utilizzazione degli stessi risultati al fine dell'eventuale e successiva proposizione dell'azione penale ».

(1) **Comma modificato con l'aggiunta dell'aggettivo « rilevanti » e del riferimento anche ai « reati di cui all'articolo 266, comma 1 » dall'art. 2^{1 bis, g) n. 01} d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7 (modifiche applicabili, ai sensi dell'art. 2^o d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1^o d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020).**

Le parole in parentesi sono state, poi, **soppresse**, in sede di conversione, dall'art. 1^{2-quater} d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137. Ai sensi del successivo comma 2-quinquies, la disposizione di cui al comma 2-quater « si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » e, dunque, a partire dal **20 ottobre 2023**.

(2) **Comma inserito** dall'art. 4^{1 bis, d)} d.l.g. 29 dicembre 2017, n. 216, e poi modificato dall'art. 2^{1 bis, g) n. 1}

d.l. n. 161, cit., che ha sostituito, con le attuali parole, le seguenti: « non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ». **V., sul punto, la disciplina transitoria di cui all'art. 9^o d.l.g. n. 216, cit., come modificato dall'art. 1^{1 bis, a)} d.l. n. 28, cit., sub art. 103, per l'applicazione ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 (nonché l'art. 2^o d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1^o d.l. n. 28, cit.).**

(3) **A seguito dell'art. 2^{1 bis, g) n. 2} d.l. n. 161, cit., è stato ripristinato l'originario rinvio all'art. 268, commi 6, 7 e 8 – tuttora efficace – inizialmente abrogato dall'art. 2^{1 bis, c)} d.l.g. n. 216, cit. **V. comunque, sul punto, la disciplina transitoria – di cui all'art. 9 del d.l.g. n. 216, cit., come modificato dall'art. 1^{1 bis, a)} d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, sub art. 103, nonché quella di cui all'art. 2^o d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1² d.l. n. 28, cit. – per l'applicazione ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.****

275. CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE

(*) – 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c) (1).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (2).

2-bis. (3) Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e

624-*bis* del codice penale, nonché all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-*bis* e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale (4).

2-*ter*. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-*bis*, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole (5).

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinquies* e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*acties* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (6).

3-*bis*. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con

le procedure di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, comma 1 (7).

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni (8).

4-*bis*. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2 (9), ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere (10).

4-*ter*. Nell'ipotesi di cui al comma 4-*bis*, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (10).

4-*quater*. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter*. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto

attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie (10).

4-*quinquies*. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative (10).

5. (11).

(*) V. l'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, in App., XXVI, A; v. artt. 19² e 20¹ min. per i procedimenti a carico di minorenni, in App., XI, B.

(1) *Comma dapprima inserito dall'art. 16¹ d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4, e successivamente così sostituito dall'art. 14^{1 bis a)} l. 26 marzo 2001, n. 128.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 14^{1 bis b)} l. n. 128, cit.*

(3) *Comma dapprima inserito dall'art. 4 l. 8 agosto 1995, n. 332, e poi sostituito dall'art. 8¹ d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 117. In sede di conversione del suddetto d.l. n. 92, cit., sono state inserite le parole da «Salvo» a «comma 3», nel secondo periodo, la parola «irrogata» è stata sostituita alle parole «da eseguire» ed è stato aggiunto l'ultimo periodo. Successivamente, l'art. 16 l. 19 luglio 2019, n. 69, ha inserito il riferimento all'art. 612-ter c.p. Il testo del comma era il seguente: «2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena».*

(4) *Ultimo periodo aggiunto dall'art. 13^{1 bis a)} l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023).*

(5) *Comma inserito dall'art. 14^{1 bis c)} l. n. 128, cit.*

(6) *Comma interamente così sostituito ai sensi degli artt. 3 e 4¹⁻² l. 16 aprile 2015, n. 47. Il precedente testo, così come da ultimo modificato dall'art. 2^{1 bis a)} e a-bis) d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23 aprile 2009, n. 38, disponeva: «3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate».*

Rispetto alla nuova formulazione C. cost. 12 giugno 2017, n. 136, ha affermato che: «la diversa graduazione di gravità e di pericolosità tra le condotte dei singoli appartenenti all'associazione rileva ai fini della determinazione della pena da irrogare in concreto, ma non incide sulle esigenze cautelari, perché anche la semplice partecipazione è idonea, per le connotazioni criminologiche del fenomeno mafioso, a giustificare la presunzione sulla quale si basa la norma in questione».

In riferimento alla precedente formulazione, il comma 3, secondo e terzo periodo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con a) C. cost. 21 luglio 2010, n. 265, «nella parte in cui – nel prevedere che,

quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»; b) con C. cost. 12 maggio 2011, n. 164, «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Il secondo periodo del comma 3 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con: a) C. cost. 22 luglio 2011, n. 231, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»; b) C. cost. 3 maggio 2012, n. 110, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p., «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»; c) C. cost. 29 marzo 2013, n. 57, «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»; d) C. cost. 18 luglio 2013, n. 213, «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»; e) C. cost. 25 febbraio 2015, n. 48, «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Il terzo periodo del presente comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 23 luglio 2013, n. 232, «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui

all'articolo 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure ».

Allo stesso modo, **costituzionalmente illegittimo** è stato dichiarato l'art. 12^{4bis} d.l.g. 25 luglio 1998, n. 286 (in App., XXV, A), nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (C. cost., 12 dicembre 2011, n. 331).

In fine, v. C. cost. 31 luglio 2020, n. 191, secondo cui: « Il (normale) permanere del vincolo di appartenenza del singolo all'associazione terroristica – intesa anche nella sua dimensione di "casa ideale", nella quale il partecipante investe spesso non solo le proprie energie criminali, ma l'intera propria dimensione personale, essendo spesso disposto a sacrificare la propria vita in nome del progetto condiviso – appare allora alla base della valutazione legislativa che considera le misure cautelari non custodiali, in primis gli arresti domiciliari, idonee a controllare la sua del tutto peculiare pericolosità. A fronte della magnitudine di simili rischi, la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare – che pure costituisce una marcata deroga ai principi generali del codice di rito, modellati sugli stessi principi costituzionali (supra, punto 4.2.) – appare a questa Corte sostenuta da una congrua base empirico-fattuale, sì da sottrarsi al giudizio di irragionevolezza. La compressione, peraltro solo parziale, dei poteri discrezionali del giudice trova qui giustificazione, nell'ambito di un bilanciamento che questa Corte non ritiene di poter censurare dal punto di vista della sua legittimità costituzionale, in relazione alla finalità di tutelare la collettività contro i gravissimi rischi che potrebbero derivare dall'eventuale sopravvalutazione, da parte del giudice, dell'adeguatezza di una misura non carceraria a contenere il pericolo di commissione di reati, pur ritenuto sussistente nel caso di specie ».

(7) Comma aggiunto dall'art. 4³ l. n. 47, cit.

(8) Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 1¹ l. 21 aprile 2011, n. 62. Ai sensi dell'art. 1¹ l. n. 62, cit., la presente disposizione si applica a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1^o gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata. Il testo del comma, come sostituito dall'art. 5 l. n. 332, cit., e successivamente modificato dall'art. 1^{1bis(a)} l. 12 luglio 1999, n. 231, era il seguente: « 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni ». Precedentemente il comma era stato modificato dall'art. 1-bis d.l. 9 settembre 1991, n. 292, conv., con modif., in l. 8 novembre 1991, n. 356.

(9) V. d.m. 21 ottobre 1999 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).

(10) Comma aggiunto dall'art. 1^{1bis(b)} l. n. 231, cit.

(11) Comma dapprima modificato dall'art. 1-ter d.l. n. 292, cit., e successivamente **abrogato** dall'art. 5² d.l. 14

maggio 1993, n. 139, conv., con modif., in l. 14 luglio 1993, n. 222.

275-bis. PARTICOLARI MODALITÀ DI

CONTROLLO (*). – 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie (1) in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (2), previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria (3). Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli (2).

(*) Articolo inserito dall'art. 16² d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4. V. art. 58-quinquies l. 26 luglio 1975, n. 354. V. pure art. 5³ bis d.l.g. 11 febbraio 2015, n. 9, in App., V, H. Per l'utilizzo di tale modalità di controllo della persona anche durante l'esecuzione della sorveglianza speciale, v. art. 6^{4bis} d.l.g. 6 settembre 2011, n. 159, come introdotto dall'15^{1bis(b)} d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv., con modif., in l. 18 aprile 2017, n. 48.

(1) « Le parole « salvo che le ritenga non necessarie » sono state sostituite alle parole « se lo ritiene necessario » dall'art. 1^{1bis(a)} d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 10. Ai sensi dell'art. 1¹ d.l. n. 146, cit., l'efficacia della presente disposizione è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del suddetto decreto (22 febbraio 2014).

(2) V. la fattispecie di reato introdotta dall'art. 18 d.l. n. 341, cit. Per le modalità di installazione ed uso degli strumenti di controllo previsti dall'art. 275-bis v. il d.m. 2 febbraio 2001 (G.U. 15 febbraio 2001, n. 38).

(3) « Le parole «, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria » hanno sostituito le parole «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria »: v. l'art.

276. PROVVEDIMENTI IN CASO DI TRASGRESSIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE.

— 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie (1).

1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter (2), il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità (3).

(1) *Comma aggiunto dall'art. 21 l. 12 luglio 1999, n. 231.*

(2) *Le parole da « e, comunque, » a « 282-ter » sono state inserite dall'art. 12¹ *lett. v)* l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023).*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 16³ d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4 e, poi, così sostituito dall'art. 5 l. 16 aprile 2015, n. 47. Il testo vigente così disponeva: « 1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere ».*

280. CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE COERCITIVE (*)

— 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente

articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque (1) anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni (2).

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale (3).

(*) *Articolo sostituito dall'art. 7 l. 8 agosto 1995, n. 332. V. art. 8¹ *quater* l. 13 dicembre 1989, n. 401, in App., VIII, A. V. art. 19¹ e 23¹ *min.* per i procedimenti a carico di minorenni, in App., XI, B. V. C. *cost.* 6 luglio 2020, n. 137, sub art. 391¹.*

(1) *La parola « cinque » è stata sostituita alla parola « quattro », in sede di conversione, dall'art. 1¹ *lett. v)* n. 1) d.l. 1^o luglio 2013, n. 78, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94.*

(2) *Le parole da « e per il delitto » alla fine del comma sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1¹ *lett. v)* n. 2) d.l. n. 78, *cit.**

(3) *Comma aggiunto dall'art. 13¹ *lett. v)* l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023).*

282-bis. ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE (*)

— 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione

sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un (1) provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, (2) 575, nell'ipotesi di delitto tentato, (3) 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate (4), 583-quinquies, (3) 600, (5) 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, (5) 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, (6) 612-bis (7) del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di

lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni (8). Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette (9). Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi (9).

(*) *Articolo inserito dall'art. 1° l. 4 aprile 2001, n. 154. V. ora pure art. 5, 9 e 12 d.lg. 11 febbraio 2015, n. 9, in App., V, H. Cfr. nota sub art. 35. Per la violazione delle prescrizioni (art. 387-bis c.p.) v. in App., VIII, AAE, art. 4.*

(1) *Con la parola « un » sono state sostituite le parole « l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro » dall'art. 5° d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149 (in vigore dal 28 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 36° dello stesso decreto - da ultimo modificato dall'art. 1380 bis bis) l. 29 dicembre 2022, n. 197 - in App., VIII, AAI).*

(2) *Il riferimento all'art. 572 del codice penale è stato inserito dall'art. 16° d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, com., con modif., in l. 1° dicembre 2018, n. 132. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4° bis d.l.g. n. 274 del 2000 (C. cost. 14 dicembre 2018, n. 236), la Corte ha pure sostenuto che la nuova regola di competenza riguardante la fattispecie delle lesioni lievissime commesse dal genitore in danno del figlio naturale rende « inoperante – come nell'ipotesi di lesioni lievissime in danno del figlio adottivo – la deroga alla competenza del tribunale ordinario, in linea con il più elevato livello di contrasto della violenza domestica, con la conseguente possibilità, in particolare, per il giudice di applicare, nell'uno e nell'altro caso, la misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis cod. proc. pen.), adottabile anche in via d'urgenza (art. 384-bis cod. proc. pen.).*

(3) *Le parole « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, » e « 583-quinquies » sono state inserite dall'art. 12° bis c) nn. 1 e 2 l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023).*

(4) *Le parole « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, » sono state inserite dall'art. 2° bis a) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, com., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119. Precedentemente alla conversione in legge, l'art. 2° bis a) dello stesso decreto prevedeva l'inserimento della parola « 582, ».*

(5) *Le parole « 600, » e le parole « 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, » sono state inserite dall'art. 5° bis b) l. 1° ottobre 2012, n. 172.*

(6) *Le parole « 609-octies e 612, secondo comma, » sono state sostituite alle parole « e 609-octies » dall'art. 2° bis a) d.l. n. 93, cit.*

(7) *Il riferimento all'art. 612-bis del codice penale è stato inserito dall'art. 16° d.l. n. 113, cit.*

(8) *Le parole da « con le modalità » a « può imporre limitazioni » hanno sostituito le parole « , anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis »; v. l'art. 12° bis c) n. 3 l. n. 168, cit. (in vigore dal 9 dicembre 2023). Precedentemente, tali parole erano state aggiunte, in sede di conversione, dall'art. 2° bis a) d.l. n. 93 del 2013, cit.*

(9) *Periodo aggiunto dall'art. 12° bis c) n. 4 l. n. 168, cit.*

282-ter. DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA ^(*).—1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi ⁽¹⁾.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ⁽²⁾.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

^(*) Articolo inserito dall'art. 9 ^{bis a} d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23 aprile 2009, n. 38. V. ora pure artt. 5, 9 e 12 d.l.g. 11 febbraio 2015, n. 9, in App., V, H. Cfr. nota sub art. 35. Per la violazione delle prescrizioni (art. 387-bis c.p.) v. in App., VIII, AAE, art. 4.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 12 ^{bis a} n. 1 l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023). Il testo del comma, come modificato dall'art. 15 ^l l. 19 luglio 2019, n. 69, era il seguente: «1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati

abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis».

⁽²⁾ Le parole da «una determinata distanza» alla fine del comma hanno sostituito le parole «una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone»; v. l'art. 12 ^{bis} d) n. 2 l. n. 168, cit.

282-quater. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ^(*).—1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore ⁽¹⁾ e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2 ⁽²⁾.

1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo ⁽³⁾.

^(*) Articolo inserito dall'art. 9 ^{bis a} d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23 aprile 2009, n. 38.

⁽¹⁾ Le parole «e, ove nominato, al suo difensore» sono state inserite dall'art. 15 ^l l. 19 luglio 2019, n. 69 (entrato in vigore il 9 agosto 2019).

⁽²⁾ Periodo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 21 ^{bis} d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119. A proposito degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, v. art. 18 l. 24 novembre 2023, n. 168, in App., VIII, AAR.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 4 d.l.g. 11 febbraio 2015, n. 9.

299. REVOCA E SOSTITUZIONE DELLE MISURE ^(*).—1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere

irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose (1).

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore (2).

2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti (3).

2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa (3).

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a

dichiarare o eleggere domicilio (3). Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121 (4). Decorso il predetto termine il giudice procede (4). Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.

3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede (5).

3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta (6).

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva (7).

4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno grave, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia

provveduto a dichiarare o eleggere domicilio (8).

4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3 (9).

4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3 (10).

(*) V. artt. 6-7 d.m. 30 settembre 1989, n. 334. In materia di esecuzione all'estero delle misure alternative alla custodia cautelare in carcere, v. art. 8 d.lg. 15 febbraio 2016, n. 36, in App., V, T. A proposito dei provvedimenti – adottati successivamente al 23 febbraio 2020 – in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, v. art. 3 d.l. 10 maggio 2020, n. 29, in App., VIII-bis, Sez. I, E, successivamente abrogato dall'art. 1^o l. 29 giugno 2020, n. 70, di conversione del d.l. 30 aprile 2020, n. 28. V. ora l'art. 2-ter d.l. n. 28, cit., in App., VIII-bis, Sez. I, D. Ai sensi del medesimo art. 1^o l. n. 70, cit., restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

(1) Comma così modificato dall'art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292, conv., con modif., in l. 8 novembre 1991, n. 356.

(2) Comma inserito dall'art. 2^o lett. b) n. 1) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119. Le parole «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore» sono state inserite dall'art. 15^o l. 19 luglio 2019, n. 69 (entrato in vigore il 9 agosto 2019) in sostituzione della precedente formulazione, secondo la quale occorre procedere alla notifica «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa».

(3) Comma inserito dall'art. 14^o lett. b) l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023).

(4) Gli attuali periodi secondo, terzo e quarto sono stati inseriti dall'art. 2^o lett. b) n. 2) d.l. n. 93, cit. Precedentemente alla conversione in legge, l'art. 2^o lett. b) n. 2) dello stesso decreto prevedeva l'inserimento di un periodo, dopo il primo, nella seguente formulazione: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità».

(5) Comma inserito dall'art. 14 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12.

(6) Comma inserito dall'art. 13 l. 8 agosto 1995, n. 332.

(7) Comma così modificato dall'art. 9 l. 16 aprile 2015, n. 47, con l'introduzione delle parole «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».

(8) Periodo aggiunto dall'art. 2^o lett. b) n. 3) d.l. n. 93, cit. Precedentemente alla conversione in legge, l'art. 2^o lett. b) n. 3) dello stesso decreto prevedeva l'inserimento del presente periodo nella seguente formulazione: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilità».

(9) Comma inserito dall'art. 14 d.lg. n. 12, cit., e successivamente così modificato dall'art. 5 l. n. 332, cit., e dall'art. 4^o lett. a) l. 12 luglio 1999, n. 231.

(9) Comma aggiunto dall'art. 4^o lett. b) l. n. 231, cit.

Att. 33 - Domicilio della persona offesa.

Att. 64-bis. - Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile.

Att. 97-bis. - Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari.

321. OGGETTO DEL SEQUESTRO PREVENTIVO (*)

–1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca (1).

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca (2).

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti,

anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria (3).

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria (3).

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (3).

(3) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 19^o d.l.g. 28 agosto 2000, n. 274, in App., IX, B. V. pure art. 3 d.l. 23 maggio 2008, n. 90, conv. in l. 14 luglio 2008, n. 123; per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro v. art. 1^o d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, conv. in l. 24 dicembre 2012, n. 231, in App., I, B, e art. 21-octies d.l. 27 giugno 2015, n. 83, in App., I, D, le cui disposizioni si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto. V., infine, art. 2^o d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43, per l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'art. 321, in App., VII, N. V. art. 5, 6 e 11 d.l.g. 15 febbraio 2016, n. 35, in App., V., S, per il

riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro. Per l'applicazione del controllo giudiziario dell'azienda in luogo del sequestro preventivo, v. art. 3 l. 29 ottobre 2016, n. 199, in App., VIII, AI. Sui criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali, v. art. 317 e 318 d.l.g. 12 gennaio 2019, n. 14, in App., VIII, AAD. Sull'emissione di ordini di rimozione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting, secondo la disciplina di cui al presente articolo, v. il d.l.g. 24 luglio 2023, n. 107, infra, in App., V, BAH.

Cfr. C. cost. 11 luglio 1991, n. 334: l'esigenza « di tutela della collettività con riferimento al protrarsi dell'attività criminosa e dei suoi effetti (...) non può ontologicamente confondersi con l'eventuale interesse della parte offesa querelante alla cessazione della situazione di illecito ». V. pure C. cost. 9 aprile 2013, n. 85: « Si deve rilevare in proposito che l'aggravamento delle conseguenze di reati già commessi o la commissione di nuovi reati è preventivabile solo a parità delle condizioni di fatto e di diritto antecedenti all'adozione del provvedimento cautelare. Mutato il quadro normativo – che in effetti non è rimasto invariato, contrariamente a quanto sostenuto dai rimettenti – le condizioni di liceità della produzione sono cambiate e gli eventuali nuovi illeciti penali andranno valutati alla luce delle condizioni attuali e non di quelle precedenti. (...) Si deve ritenere, in generale, che l'art. 1 del d.l. n. 207 (del 2012) abbia introdotto una nuova determinazione normativa all'interno dell'art. 321, primo comma, cod. proc. pen., nel senso che il sequestro preventivo, ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 della disposizione, deve consentire la facoltà d'uso, salvo che, nel futuro, vengano trasgredite le prescrizioni dell'ALA riesaminata ». Cfr., da ultimo, C. cost. 23 marzo 2018, n. 58: « Non può infatti ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo che sequestri preventivi disposti dall'autorità giudiziaria nel corso di processi penali non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa; ma ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco ».

Per una ipotesi di sequestro assimilabile a quello preventivo, v. gli artt. 1 e 7 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., in l. 15 marzo 1991, n. 82.

(1) V. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., il 7 agosto 1992, n. 356, in App., VII, G e art. 30 d.l.g. 6 settembre 2011, n. 159, in App., VII, M, nonché art. 3^o l. 29 ottobre 2016, n. 199, in App., VIII, AI. Per il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco dei beni, v. art. 3^o d.l.g. 15 febbraio 2016, n. 35, in App., V, S.

(2) Comma inserito dall'art. 6^o l. 27 marzo 2001, n. 97. Vedi l'art. 6^o l. n. 97, cit.

(3) L'art. 15 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 ha aggiunto gli ultimi tre periodi del comma 3 nonché i commi 3-bis e 3-ter.

Att. 104. - Esecuzione del sequestro preventivo.

Att. 104-bis. - Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio.

Att. 183-quater. - Esecuzione della confisca in casi particolari.

327. DIREZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (*). - 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli (1).

(*) V. art. 14 d.m. 30 settembre 1989, n. 334. Per le squadre investigative comuni, v. art. 4 d.lg. 15 febbraio 2016, n. 34, in App., V, R, e art. 29 d.lg. 21 giugno 2017, n. 108, in App., V, AQ; per le attribuzioni inerenti all'ordine europeo di indagine, v. artt. 4, 23 e 27 d.lg. n. 108, cit., in App., V, AQ; per le « misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare importanza », v. art. 7 d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159, riportato infra, in App., XI, D.

(1) Comma così modificato dall'art. 7 l. 26 marzo 2001, n. 128.

330. ACQUISIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO. - 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti (1).

(1) Sull'informazione che il pubblico ministero deve trasmettere al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, dopo aver acquisito la notizia di reato di cui all'art. 570-ter c.p., v. art. 12^o d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159, riportato infra, in App., XI, D.

358. ATTIVITÀ DI INDAGINE DEL PUBBLICO MINISTERO (*). - 1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

(*) Per l'attività di indagine concernente i reati ministeriali e quelli indicati nell'art. 90 Cost., v. l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, e l. 5 giugno 1989, n. 219, in App., X, H-I; per quella svolta dal vice procuratore onorario nei procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 550^o c.p.p., v. art.

17^o d.lg. 13 luglio 2017, n. 116, in App., XV, T. Per la disciplina transitoria di tale ultima riforma, v. art. 32 d.lg. n. 116, cit. Per l'esercizio delle funzioni inquirenti secondo quanto programmato nel progetto organizzativo dell'ufficio, v. art. 1 d.lg. 20 febbraio 2006, n. 106, in App., XV, N. Per le « misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare importanza », v. art. 7 d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159, riportato infra, in App., XI, D.

362-bis. MISURE URGENTI DI PROTEZIONE DELLA PERSONA OFFESA (1).

- 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

(1) Articolo inserito dall'art. 7 l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023). V. pure art. 4 l. n. 168, cit., a proposito della priorità della richiesta e della decisione in materia cautelare, in App., VIII, AAR.

Att. 132-bis. - Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.

371-bis. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO (*). - 1. Il procuratore

nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolare l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolare l'impiego a fini investigativi (1).

2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni (2).

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (3), in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (4);

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della direzione nazionale e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfa specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali (5);

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale (6);

d) (7);

e) (7);

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* (8), quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

3) (7).

4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero (9).

4-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, terzo comma, 635-*ter* e 635-*quinquies* del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo (10).

(*) Articolo inserito dall'art. 7 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, con., con modif., in l. 20 gennaio 1992, n. 8. La parola « e antiterrorismo » è stata, da ultimo, aggiunta in rubrica dall'art. 9^{4 bis. n)} d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, con., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43. Ai sensi dell'art. 15¹ d.l. n. 367, cit., la disciplina introdotta dal d.l. n. 267 si

applica « solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del (medesimo) decreto » (22 novembre 1991). Il successivo art. 16 d.l. n. 367, cit., ha disposto che le disposizioni di cui al presente articolo hanno « effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto » con il quale il ministro della giustizia fissa la data di entrata in funzione della direzione nazionale antimafia. Quest'ultima data è stata fissata al 15 gennaio 1993 con d.m. 5 gennaio 1993 (G.U. 13 febbraio 1993). V. pure artt. 99^{1 bis d)}, 103, 104 e 105 d.l.g. 6 settembre 2011, n. 159, in App., VII, M. Per il coordinamento investigativo occasionato dalla richiesta di costituzione della squadra investigativa comune, v. art. 3 d.l.g. 15 febbraio 2016, n. 34, in App., V, R; per quello in materia di blocco dei beni, v. art. 5 d.l.g. 15 febbraio 2016, n. 35, in App., V, S. Per quanto concerne l'individuazione di norme minime per la definizione dei reati in materia di terrorismo e dei relativi strumenti di indagine, v. Direttiva 2017/541/UE del 15 marzo 2017, in App., V, AN. Per le informazioni assunte nell'ambito delle attività di coordinamento e di impulso investigativo in relazione all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, v. artt. 8 e 21¹ d.l.g. 21 novembre 2007, n. 231, così come modificati, rispettivamente, dagli artt. 1¹ e 2¹ d.l.g. 25 maggio 2017, n. 90, in App., V, AP, nonché gli artt. 12, 13 e 13-bis d.l.g. n. 231, cit., come modificati o introdotti dall'art. 1 d.l.g. 4 ottobre 2019, n. 125, in App., V, AAL. Per le informazioni ricevute in occasione di un ordine europeo di indagine, v. artt. 4¹ e 27¹ d.l.g. 21 giugno 2017, n. 108, in App., V, AQ. In ordine alla conservazione dei dati del codice di prenotazione (PNR), « utilizzati nell'ambito di un caso specifico di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi », v. artt. 2^{2 bis b)} e 10¹ d.l.g. 21 maggio 2018, n. 53, in App., V, AT. Per il parere in occasione della proposta di ammissione alle speciali misure di protezione a favore dei testimoni di giustizia, v. art. 11¹ l. 11 gennaio 2018, n. 6, in App., VIII, AT. Per il parere riguardante l'adozione della detenzione domiciliare o del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, v. dapprima art. 2 d.l. 10 maggio 2020, n. 29, in App., VIII-bis, Sez. I, E, poi abrogato dall'art. 1¹ l. 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del d.l. 30 aprile 2020, n. 28. V. ora l'art. 2-bis d.l. n. 28, cit., in App., VIII-bis, Sez. I, D. Ai sensi del medesimo art. 1¹ l. n. 70, cit., restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto abrogato. Cfr. pure artt. 30-bis¹ e 47-ter¹ ^{quinq} ord. penit., in App., XVI, A. Per l'ineroperatività di questo articolo in relazione alle funzioni svolte dal procuratore europeo delegato, v. art. 9¹ d.l.g. 2 febbraio 2021, n. 9, in App., V, AAP, fatto salvo quanto previsto dal protocollo condiviso con la Procura europea. Per quanto concerne le autorità abilitate ad accedere al registro

nazionale centralizzato dei conti bancari, v. art. 3 d.l.g. 8 novembre 2021, n. 186. In merito alle comunicazioni del membro nazionale presso Eurojust per il corretto e tempestivo esercizio dei poteri del procuratore nazionale, v. art. 9⁵ d.l.g. 23 novembre 2023, n. 182, in App., V, BAI.

(1) *Comma così modificato, prima, dall'art. 2^{1 bis b)} d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125, e poi, da ultimo, dall'art. 9^{4 bis b)} d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43. La precedente formulazione prevedeva: « Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolare l'impiego a fini investigativi ». V. anche l'art. 106 d.l.g. n. 159, cit., in App., VII, M.*

(2) *Comma così modificato con l'aggiunta della parola « e antiterrorismo » dall'art. 9^{4 bis c)} d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, cit.*

(3) *Alinea così modificato con l'aggiunta della parola « e antiterrorismo » dall'art. 9^{4 bis d)} d.l. n. 7, cit.*

(4) *Lettera così modificata con l'aggiunta della parola « e antiterrorismo » dall'art. 9^{4 bis d)} d.l. n. 7, cit.*

(5) *Lettera così modificata dall'art. 9^{4 bis d)} d.l. n. 7, cit., che ha prescritto – oltre alla sostituzione delle parole « direzioni distrettuali antimafia » con le parole « procure distrettuali » – l'inserimento delle parole « e antiterrorismo » dopo quelle: « direzione nazionale antimafia » (che però non compare nel testo originario).*

(6) *Lettera così modificata dall'art. 9^{4 bis d)} d.l. n. 7, cit., con l'aggiunta delle seguenti parole: « e ai delitti di terrorismo, anche internazionale ».*

(7) *Le lett. d) ed e) del comma 3 e il n. 3 della lett. h) del medesimo comma sono state **soppresse** in sede di conversione del d.l. n. 367, cit.*

(8) *Lettera così modificata dall'art. 9^{4 bis d)} d.l. n. 7, cit., con l'aggiunta del riferimento al comma 3-quater.*

(9) *Comma così modificato dall'art. 9^{4 bis e)} d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, cit., con l'aggiunta delle parole « e antiterrorismo ».*

(10) *Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 2-bis^{1 bis b)} d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137.*

Art. 4-ter. - Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia.

380. ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (*). – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto

non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale (1);

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale (2);

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale (3);

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale (4);

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale (5);

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) (6), del

codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (7);

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (8);

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale (9);

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (10);

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo (11);

ì) delitti commessi per finalità di terrorismo (12) o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (13);

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (14);

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale (15);

l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-*bis*, 572 e 612-*bis* del codice penale (16);

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *i)* del presente comma (17);

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale (18);

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (19);

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria (20).

m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione (21).

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno

proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-*bis* (22).

(*) *Per la tipizzazione del profilo del DNA e la successiva trasmissione alla relativa banca dati nazionale, v. artt. 9¹ ^{lett. b)} e 10 l. 30 giugno 2009, n. 85, in App., VIII, AE (nota 1 rispettivamente sub artt. 5 e 1 d.P.R. 7 aprile 2016, n. 87). Per la restrizione della libertà personale in appositi locali del vettore militare, cfr. art. 19⁹ l. 21 luglio 2016, n. 145, operante dal successivo 31 dicembre in relazione ai reati commessi in occasione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, in App., VIII, AH. Per l'esecuzione dell'arresto anche fuori dei casi di flagranza, ove si tratti dei delitti di cui all'art. 4¹ ^{lett. a-cv)} d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, v. art. 75-*bis*² d.lg. n. 159, cit., in App., VII, M.*

(1) *Lettera aggiunta dall'art. 2 l. 3 luglio 2017, n. 105.*

(2) *Lettera così modificata dapprima dall'art. 11¹ l. 3 agosto 1998, n. 269, e successivamente dall'art. 12¹ l. 6 febbraio 2006, n. 38.*

(3) *Lettera inserita dall'art. 4 l. 29 ottobre 2016, n. 199, con effetto a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi dell'art. 12 della stessa legge.*

(4) *Lettera inserita dall'art. 2¹ ^{lett. b)} d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23 aprile 2009, n. 38.*

(5) *Lettera inserita dall'art. 5¹ ^{lett. c)} l. 1^o ottobre 2012, n. 172.*

(6) *Le parole «, nonché 7-*bis*)» sono state inserite dall'art. 8² d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.*

(7) *Lettera, da ultimo, sostituita dall'art. 3²⁵ ^{lett. a)} l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo della lettera, come modificata dall'art. 10¹ l. 26 marzo 2001, n. 128, era il seguente: «e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale». La lettera, nella sua formulazione originaria, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima con C. cost. 16 febbraio 1993, n. 54, «nella parte in cui prevede(va) l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, del codice penale, nel caso in cui ricorra la circostanza*

attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice». C. cost. 22 febbraio 2022, n. 41, ha ritenuto infondata la questione di legittimità perché non sarebbero consentite, in considerazione del massimo edittale, l'adozione della misura della custodia cautelare in carcere. «Tale esclusione, tuttavia, non fa venire meno le condizioni in base alle quali, nella giurisprudenza di questa Corte, la restrizione della libertà personale disposta dall'autorità di pubblica sicurezza è costituzionalmente compatibile, essendo la misura cautelare suscettibile di trasformazione in una misura cautelare coercitiva, ancorché non di tipo carcerario».

(8) Lettera inserita dall'art. 10¹ l. n. 128, cit.

(9) Lettera inserita dall'art. 8² d.l. n. 93, cit.

(10) Lettera così modificata dall'art. 10 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., in l. 12 luglio 1991, n. 203.

(11) Lettera così sostituita dall'art. 2 d.l. 8 agosto 1991, n. 247, conv., con modif., in l. 5 ottobre 1991, n. 314. Successivamente con le parole «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono state sostituite, in sede di conversione, le parole «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» dall'art. 2^{1bis} d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 10.

(12) L'art. 2² d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438, soppresso in sede di conversione, aveva originariamente inserito dopo la parola «terrorismo» le parole «anche internazionale».

(13) Lettera così modificata dall'art. 13¹ d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155. V. anche l'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv., con modif., in l. 6 febbraio 1980, n. 15, art. 11 l. 29 maggio 1982, n. 304, e artt. 21 e 29 l. 18 aprile 1975, n. 110.

(14) Lettera modificata dapprima dall'art. 4 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, e successivamente dall'art. 6^{2bis} d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv., con modif., in l. 25 giugno 1993, n. 205.

(15) Lettera inserita dall'art. 4 d.l. n. 306, cit.

(16) Lettera dapprima aggiunta dall'art. 2^{1bis-c)} d.l. n. 93, cit. (con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, ai sensi dell'art. 2² del suddetto d.l.) e successivamente così sostituita dall'art. 2¹ l. 27 settembre 2021, n. 134. In precedenza il testo della lettera era il seguente: «(1-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale».

(17) Per ulteriori ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza v. l'art. 12¹ d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, in App., XXV, A.

(18) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall'art. 2^{1ter bis-a)} d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43.

(19) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall'art. 3-bis² d.l. n. 7, cit.

(20) Lettera così sostituita dall'art. 2¹ l. 26 settembre 2023, n. 138, con efficacia a decorrere dal 25 ottobre 2023. In precedenza, il testo della lettera, aggiunta dall'art. 1^{5 bis-a)} l. 23 marzo 2016, n. 41, era il seguente: «m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale». V. pure art. 189² d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, in App., IV, A.

(21) Lettera aggiunta in sede di conversione dall'art. 3-bis d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77).

(22) Comma così sostituito dall'art. 3¹ l. 24 maggio 2023, n. 60 (in vigore dal 16 giugno 2023). In precedenza, il comma prevedeva: «3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà».

381. ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA (*)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti (1):

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4, e 321 del codice penale (2);

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale (3);

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale (4);

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale (5);

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635, comma 2, del codice penale;

ì) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice (6);

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-bis) (7);

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale (8);

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale (9);

m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale (10);

m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (11).

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis (12). Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla

gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (13).

(*) Per una ipotesi di arresto facoltativo fuori flagranza, riguardante il reato di evasione (art. 385 c.p.), v. l'art. 3 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., in l. 12 luglio 1991, n. 203, in App., VII, F. Per un'ulteriore ipotesi di arresto facoltativo in flagranza, v. art. 8 l. 13 dicembre 1989, n. 401, in tema di reati commessi in occasioni di manifestazioni sportive, in App., XII, A. V. Inoltre l'art. 75 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, in tema di violazioni di obblighi inerenti a misure di prevenzione, in App., VII, M. Per la tipizzazione del profilo del DNA e la successiva trasmissione alla relativa banca dati nazionale, v. art. 9 ^{bis} b) e 10 l. 30 giugno 2009, n. 85, in App., VIII, AE (nota 1 rispettivamente sub art. 5 e 1 d.P.R. 7 aprile 2016, n. 87).

(1) Alinea così sostituito dall'art. 21 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12.

(2) Dopo la riformulazione dell'art. 319 c.p., ad opera dell'art. 7 l. 26 aprile 1990, n. 86 (per cui tale articolo risulta composto di uno solo comma), la correzione per un atto contrario ai doveri di ufficio in tutte le ipotesi era punita con la reclusione da due a cinque anni (ora è punita con la reclusione da sei a dieci anni, a seguito della modifica, da ultimo, apportata dall'art. 1 ^{bis} l. 27 maggio 2015, n. 69): l'arresto in flagranza per tale reato risulta quindi consentito sulla base della previsione dell'art. 381, comma 1, con implicita abrogazione, nella lett. b) del comma 2, del riferimento all'art. 319 c.p.

(3) Lettera così modificata dall'art. 22 d.lg. n. 12, cit.

(4) L'art. 530 c.p. è stato abrogato dall'art. 1 l. 15 febbraio 1996, n. 66. La fattispecie di corruzione di minorenni è ora prevista dall'art. 609-quinquies c.p., introdotto dall'art. 6 l. n. 66, cit.

(5) Lettera inserita dall'art. 3 ^{bis} l. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Lettera inserita dall'art. 12 ^l l. 6 febbraio 2006, n. 38.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 13 ^d l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155, e, poi **abrogata**, in sede di conversione, dall'art. 2 ^l (ex art. b) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43. Il testo così prevedeva: «m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale».

(8) Lettera aggiunta dall'art. 2 ^l (ex b-bis) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125.

(9) *Comma aggiunto dall'art. 26 l. 8 agosto 1995, n. 332.*

(10) *Lettera aggiunta dall'art. 1^a lett. b) l. 23 marzo 2016, n. 41, in App., IV, C e da ultimo così modificata dall'art. 2^a l. 26 settembre 2023, n. 138 (con efficacia a decorrere dal 25 ottobre 2023), che ha inserito le parole « o nautiche » dopo le parole « lesioni stradali », V. pure art. 189^a d.l.g. 30 aprile 1992, n. 285, in App., IV, A.*

(11) *Lettera inserita, in sede di conversione, dall'art. 4^a bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159. Per la nuova fattispecie di reato, v. in App., I, A.*

(12) *Le parole « ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis » sono state aggiunte dall'art. 3^a l. 24 maggio 2023, n. 60 (in vigore dal 16 giugno 2023).*

(13) *Comma aggiunto dall'art. 26 l. 8 agosto 1995, n. 332.*

382-bis. ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA (1). - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

(1) *Articolo inserito dall'art. 10 l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023).*

384-bis. ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE (*). - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli

obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice (1).

2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito (1).

2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore (1).

2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter (1).

2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo (1).

(*) **Articolo inserito dall'art. 2^{1 bis, c)} d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119. In sede di conversione del suddetto decreto, nel comma 1, sono state inserite le parole «scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica», le parole «o psichica» ed è stato aggiunto l'ultimo periodo, nonché, nel comma 2, sono stati aggiunti i periodi secondo e terzo. Per la violazione delle prescrizioni (art. 387-bis c.p.) v. in App., VIII, AAF, art. 4.**

(1) **Comma aggiunto dall'art. 11 l. 24 novembre 2023, n. 168.**

391. UDIENZA DI CONVALIDA (*) – 1. (1)

L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza (2).

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate (3).

3. (1) Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore (4).

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386, comma 3, e 390, comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione (1).

5. (1) Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis del codice penale o (5) nell'articolo 381, comma 2, del presente codice (5) ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta

anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 (6).

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato (7).

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice (1).

(*) **Cfr. art. 19^o l. 21 luglio 2016, n. 145, operante dal successivo 31 dicembre in relazione ai reati commessi in occasione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, in App., VIII, AH. Per le disposizioni previste nell'ambito delle misure urgenti adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, v. art. 83^{3 bis, b)} d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 3^{1 bis, a)} n. 2) d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, in App., VIII-bis, Sez. I, C, e poi art. 23^{1 e 3} d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176, in App., VIII-bis, Sez. I, L.**

(1) **L. art. 25 d.l.g. 14 gennaio 1991, n. 12, ha modificato il testo dei commi 1 e 4, nonché sostituito il testo dei commi 3, 5 (successivamente così modificato dall'art. 12 l. 26 marzo 2001, n. 128) e 7.**

(2) **Periodo inserito dall'art. 19^{1 bis, b)} d.l.g. 10 ottobre 2022, n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99-bis d.l.g. n. 150, cit., inserito dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199).**

(3) **Periodo aggiunto dall'art. 1^{1 bis, d)} d.l.g. 1° luglio 2014, n. 101, con effetto a decorrere dal 16 agosto 2014, ai sensi del successivo art. 4.**

(4) **Per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida di cui all'art. 558 da parte dei vice procuratori onorari, v. art. 17^{3 bis, b)} d.l.g. 13 luglio 2017, n. 116. Per la disciplina transitoria di tale ultima riforma, v. art. 32 d.l.g. n. 116, cit.**

(5) **Le parole «nell'articolo 387-bis del codice penale o» e «del presente codice» sono state inserite dall'art. 13^{1 bis, c)} l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023).**

(6) **V. l'art. 3 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., in l. 12 luglio 1991, n. 203, in App., VII, F. V. C. cost. 6 luglio 2020, n. 137, secondo la quale la deroga ai termini massimi della pena detentiva editale previsti per l'adozione delle misure cautelari coercitive, «non irragionevolmente disposta dal legislatore in questo comma», presenta «profilo problematici che, pur senza dare luogo alla illegittimità costituzionale delle disposizioni qui in esame, tuttavia rendono opportuno un**

intervento che eccede l'ambito del sindacato di costituzionalità. In proposito, non può non considerarsi che la disciplina dei presupposti per l'adozione delle misure cautelari, anche di quella custodiale in carcere, originariamente coordinata con quelli per le misure precautelari, ha subito numerose variazioni nel corso degli anni, sicché sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto a ricondurre il rapporto tra misure precautelari e misure cautelari coercitive all'originario coordinamento quanto ai presupposti per la loro adozione».

(7) *V. l'art. 8 l. 13 dicembre 1989, n. 401, in tema di reati commessi in occasioni di manifestazioni sportive, in App., XII, A.*

Art. 123. - *Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto.*

420-bis. ASSENZA DELL'IMPUTATO

(*) - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza:

a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;

b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo (1).

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;

è) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.

(*) *Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 23^{1 bis c)} d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lg. n. 150, cit., inserito dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199). Per le relative disposizioni transitorie, v. art. 89 del medesimo d.lg. In precedenza il testo dell'articolo era il seguente: «Assenza dell'imputato. – Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistere, il giudice procede in sua assenza. – 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. – 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere*

comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive. – 4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. – 5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-*quater* se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo ».

Tale articolo era stato inserito dall'art. 19^o l. 16 dicembre 1999, n. 479, e successivamente sostituito dall'art. 9^o l. 28 aprile 2014, n. 67, con applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore - 17 maggio 2014 - della suddetta l. n. 67, cit., « a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado », ai sensi del comma 1 dell'art. 15-bis l. n. 67, cit., inserito dall'art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118; ai sensi del successivo comma 2, in deroga a quanto previsto dal comma 1, « le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della [suddetta] legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della [medesima] legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irrimediabilità ».

V. art. 8 Direttiva (UE) 343/2016, in App., V, Z, e, per il procedimento minorile, art. 16 Direttiva (UE) n. 800/2016, in App., V, AF.

Cfr. C. cost. 9 febbraio 2017, n. 31: « Dalla giurisprudenza della Corte EDU non discende, quindi, l'obbligo della notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio, ma la necessità che gli Stati membri predispongano delle regole alla cui stregua stabilire che l'assenza dell'imputato al processo possa essere ritenuta espressione di una consapevole rinuncia a parteciparvi ». Di conseguenza, « la individuazione degli strumenti attraverso cui consentire al giudice di verificare che l'assenza dell'imputato al processo sia espressione, quindi, di una consapevole rinuncia a

comparire non può che essere affidata alla discrezionalità del legislatore, trattandosi di scelte che investono la disciplina degli istituti processuali, nella specie quello delle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio penale ».

Cfr. C. cost. 23 luglio 2015, n. 184, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2^{2bis} l. 24 marzo 2001, n. 89 (in App., XXVII, C), « nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico ».

(1) **Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo** « nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa » (C. cost. 26 ottobre 2023, n. 192).

Art. 23 - Assenza delle parti private diverse dall'imputato.

659. ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA (*)

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656, comma 4 (1). Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

1-bis. (2).

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il

quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.

(*) **V. art. 5 d.lg. 7 settembre 2010, n. 161, in App., V, C.**

(1) **Ora comma 3, a seguito della sostituzione dell'art. 656 operata dall'art. 1 l. 27 maggio 1998, n. 163.**

(2) **Comma inserito dall'art. 15¹ l. 19 luglio 2019, n. 69, e successivamente abrogato dall'art. 14¹ bis. c) l. 24 novembre 2023, n. 168. Il testo del comma, come modificato dall'art. 2¹¹ bis. c) l. 27 settembre 2021, n. 134, era il seguente: « 1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-otties e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore ».**

Att. 189. - Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza.

Att. 183-bis. - Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide.

Att. 183-ter. Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare.

724. PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

(*) — 1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l'attività richiesta.

2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall'autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.

3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.

4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti all'esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve

compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa.

5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter.

6. Quando è previsto l'intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

7. L'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria è negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.

8. L'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria è sospesa quando da essa può derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.

9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis (1).

(*) **Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 6¹ bis b) d.lg. 3 ottobre 2017, n. 149. Il testo precedente — come modificato dapprima dall'art. 6 l. 9 agosto 1993, n. 328, poi dall'art. 10 l. 5 ottobre 2001, n. 367, cit. e infine**

dall'art. 9^{bis} d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, com., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43, era il seguente: « Art. 724. (Procedimento in sede giurisdizionale). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti. – 1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia. – 2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro della giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater). – 3. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale. – 4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza. – 5. L'esecuzione della rogatoria è negata: a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria; c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria. – 5-bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato ».

(1) Con le parole « agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis » sono state sostituite, in sede di conversione, le parole « all'articolo 51, commi

3-bis e 3-quater »: v. l'art. 2-bis³ let. c) d.l. 10 agosto 2023, n. 105, com., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137.

727. TRASMISSIONE DI ROGATORIE AD AUTORITÀ STRANIERE (*) – 1. Le richieste

di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all'inoltro all'autorità estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda.

2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni di diritto dell'Unione europea, prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere può essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all'autorità richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.

4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non è stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.

5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria provvede all'inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorità straniera.

6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.

7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorità giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia può esercitare il potere di cui al comma 2.

8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis (1), è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato, l'autorità giudiziaria indica all'autorità dello Stato estero le modalità e le forme stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilità degli atti richiesti.

(*) ⁸ *Articolo così sostituito dall'art. 7^{1 bis. 3} d.lg. 3 ottobre 2017, n. 149. Il testo precedente, come da ultimo modificato dal d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43, era il seguente: « 1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al Ministro della giustizia, il quale provvede all'inoltro per via diplomatica. – 2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. – 3. Il ministro*

comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2. – 4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro della giustizia. – 5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorità straniera. – 5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti. – 5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ».

(1) *Con le parole « agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis » sono state sostituite, in sede di conversione, le parole « all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater»: v. l'art. 2-bis^{3 bis. 3} d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137.*

Att. 204. - *Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero.*

Att. 204-bis. - *Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria.*

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

89-bis. ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI (1). – 1. Nell'archivio

digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

(1) **Articolo aggiunto** dall'art. 5^{1 bis} d.l.g. 29 dicembre 2017, n. 216, e così sostituito, nella rubrica (ove è stato eliminato l'aggettivo «riservato») e nel contenuto, dall'art. 2^{2 bis} d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv., con

modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7 (applicabile – ai sensi dell'art. 2⁸ d.l. n. 161, cit., come sostituito dall'art. 1² d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70 – ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020). L'art. 2² d.l. n. 161, cit., prevede che: « Con decreto del Ministro della giustizia, non avente natura regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi ». Per ulteriori disposizioni in tema di intercettazioni e relative infrastrutture centralizzate, v. gli artt. 1 e 2 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, nel testo modificato in sede di conversione, in l. 9 ottobre 2023, n. 137, riportato infra, in App., VII, R. In particolare, l'art. 2² d.l. n. 105, cit., specifica che le attività previste dall'art. 89-bis « sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione ».

127. COMUNICAZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO AL PROCURATORE GENERALE (*). – 1. La segreteria del

pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo del codice;

c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale (1).

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;

c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;

e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;

f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

(*) *Articolo così sostituito dall'art. 41 ^{bis} v) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99-bis d.lg. n. 150, cit., inserito dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Il testo dell'articolo era il seguente: « 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice ». In merito alle **disposizioni transitorie** in materia di riforma delle indagini preliminari, v. artt. 88-bis d.lg. n. 150, cit., in App., VIII, AAL.*

(1) *Comma inserito dall'art. 8 l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023).*

132-bis. (*) FORMAZIONE DEI RUOLI DI UDIENZA E TRATTAZIONE DEI PROCESSI

(1). — 1. Nella formazione dei ruoli di udienza

e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale (2);

a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale (3);

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;

f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale (4);

f-bis) [sic] ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni (5).

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi

necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

(6) *V. art. 4^{quater} d.l. 4 novembre 2009, n. 152, conv., con modif., in l. 29 dicembre 2009, n. 197, in App., VIII, AF (art. 6, nota 2), secondo il quale, nel caso di compimento di accertamenti tecnici irripetibili previsti dall'articolo 360, comma 4, del codice di procedura penale, l'udienza prevista dagli articoli 401 e seguenti del codice di procedura penale si considera a trattazione prioritaria ai sensi dell'articolo 132-bis disp. att. c.p.p. Per lo svolgimento del procedimento minorile, v. ora art. 13 Direttiva 2016/800/UE, in App., V, AF. Ove si proceda per uno dei delitti indicati nel comma 1, lett. a-bis), l'art. 4 l. 24 novembre 2023, n. 168, prevede che sia «assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa».*

(1) *Articolo dapprima inserito dall'art. 1^o d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4, e successivamente così sostituito dall'art. 2-bis d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125. Per le misure atte ad assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria, v. l'art. 2-ter del medesimo decreto.*

(2) *Lettera inserita dall'art. 2^o d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119 e poi così sostituita dall'art. 3 l. 24 novembre 2023, n. 168 (in*

rigore dal 9 dicembre 2023). Il testo della lettera era il seguente: « a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-acties e 612-bis del codice penale ».

(3) *Lettera aggiunta dall'art. 9 l. 26 aprile 2019, n. 36 (in vigore dal 18 maggio 2019).*

(4) *Lettera aggiunta dall'art. 1^{ra} l. 23 giugno 2017, n. 103.*

(5) *Lettera aggiunta dall'art. 30^l l. 17 ottobre 2017, n. 161, che però non ha tenuto conto del precedente inserimento di una lettera con la medesima denominazione E-bis), operato dalla l. n. 103, cit., per cui v. nota 3. Ai sensi dell'art. 8 d.lg. 1^o marzo 2018, n. 21, i richiami alle disposizioni dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 (in App., VII, G), abrogate – commi 1, 2-ter, 4-bis, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies – dall'art. 7 dello stesso d.lg. n. 21, cit., devono ora intendersi agli artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in App., XXVI, A), 301^{bis} d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; v. anche l'art. 578-bis c.p.p., nonché gli artt. 104-bis e 183-
quater att. c.p.p.*

NORME COMPLEMENTARI

II. ARMI

A.

L. 18 APRILE 1975, N. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

(in G.U. 21 marzo 1975, n. 105)

4-bis. PORTO DI ARMI PER CUI NON È AMMESSA LICENZA (*). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

a) da persone travisate o da più persone riunite;

b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;

d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.

(*) *Articolo inserito dall'art. 4^{1-bis} d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159. V. sub art. 381², lett. m-quinquies c.p.p.*

V. COOPERAZIONE EUROPEA IN MATERIA PENALE

AG.

L. 7 LUGLIO 2016, N. 122

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016

(in G.U. 8 luglio 2016, n. 158)

13. DOMANDA DI INDENNIZZO. – 1. La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti

dell'autore del reato oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza (1);

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis² (2);

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di centoventi (3) giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita (4).

(1) *Le parole « oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza » sono state inserite dall'art. 16^{1 bis} l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023).*

(2) *Le parole «, nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis » sono state aggiunte dall'art. 1^{593 bis} l. 30 dicembre 2018, n. 145.*

(3) *La parola « centoventi » ha sostituito la parola « sessanta »: v. l'art. 16^{1 bis} l. n. 168, cit.*

(4) *I termini di presentazione della domanda per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2021, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli artt. 12 e 131 l. n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13 (art. 1⁵⁹³ l. n. 145, cit., come da ultimo modificato dall'art. 2^o d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv., con modif., in l. 26 febbraio 2021, n. 21; in precedenza v. art. 3^o d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8).*

13-bis. PROVVISORIALE (*). - 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisoria, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

2. La provvisoria è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui

all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisoria può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisoria e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;

b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisoria e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione

della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato.

(*) *Articolo inserito dall'art. 17 l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023).*

S.

D.L.G. 15 FEBBRAIO 2016, N. 35

Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio

(in G.U. 11 marzo 2016, n. 59)

5. AUTORITÀ GIUDIZIARIA

COMPETENTE (*). – 1. Il procuratore della Repubblica indicato nell'articolo 4, comma 1, provvede sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori, secondo le disposizioni dell'articolo 6.

2. Se il provvedimento di blocco o di sequestro è stato emesso a fini di confisca, il procuratore della Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede secondo le disposizioni dell'articolo 6.

3. Copia delle richieste è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, (1) del codice di procedura penale e al procuratore generale presso la corte di appello se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

4. Quando il provvedimento di blocco o di sequestro ha per oggetto beni o prove che si trovano in più circondari di tribunale,

provvede il procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova il maggior numero di beni o prove ovvero, a parità di numero, l'autorità giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento di blocco o di sequestro.

5. Il procuratore della Repubblica che, ricevuto un provvedimento di blocco o di sequestro, ovvero una richiesta di provvedere al riconoscimento ed esecuzione del predetto provvedimento, rileva che esso deve essere eseguito da altro procuratore della Repubblica, ai sensi dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediatamente gli atti al medesimo, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di emissione.

(*) *A proposito del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento, n. Regolamento 2018/1805 UE, in App., V, AAB.*

(1) *Con le parole « agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, » sono state sostituite, in sede di conversione, le parole « all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater »: v. art. 2-bis⁵ d.l. 10 agosto 2023, n. 105, com., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137.*

AQ.

D.L.G. 21 GIUGNO 2017, N. 108

Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale

(in G.U. 13 luglio 2017, n. 162)

4. ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO

MINISTERO. – 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto motivato, al riconoscimento

dell'ordine di indagine nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine indicato dall'autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta giorni. Della ricezione dell'ordine di indagine il procuratore della Repubblica informa il

procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, (1) del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell'ordine di indagine ricevuto è trasmessa al Ministero della giustizia.

2. All'esecuzione si provvede entro i successivi novanta giorni, osservando le forme espressamente richieste dall'autorità di emissione che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 è in ogni caso regolato dalla legge italiana.

3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione nel più breve termine indicato dall'autorità di emissione quando sussistono ragioni di urgenza o di necessità.

4. Il decreto di riconoscimento è comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento è comunicato al momento in cui l'atto è compiuto o immediatamente dopo.

5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, all'esecuzione provvede il

procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.

6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l'ordine di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorità di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.

7. Il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di indagine emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente spettano al procuratore della Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo.

8. I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.

(1) *Con le parole « agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, » sono state sostituite, in sede di conversione, le parole « all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, »: v. art. 2-bis^o d.l. 10 agosto 2023, n. 105, com., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137.*

AAA.

REGOLAMENTO 2018/1727/UE

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 NOVEMBRE 2018,

che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (1) (2) (3)
(in G.U.U.E. 21 novembre 2018, L 295)

(1) Sono state apportate modifiche dal Reg. 2022/838 UE « per quanto riguarda la conservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust di prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi », in quanto, a seguito del conflitto in Ucraina, in ragione « dell'applicazione del principio della giurisdizione universale in diversi Stati membri e della natura complementare della giurisdizione della CPI, è importante coordinare e scambiare prove tra le autorità investigative e giudiziarie nazionali in diverse giurisdizioni e con la CPI o qualsiasi altro tribunale, tribunale o un meccanismo istituito a tal fine al fine di garantire l'efficacia delle indagini e del perseguimento di genocidi, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, compresi quelli che potrebbero essere commessi in Ucraina nel contesto delle attuali ostilità » (considerando 7 Reg. 2022/838 UE).

(2) Altre modifiche sono state introdotte dal Reg. 2023/2131 UE « per consentire a Eurojust di individuare i collegamenti tra i procedimenti giudiziari transfrontalieri a carico di indagati per reati di terrorismo nonché i collegamenti tra i procedimenti giudiziari a carico di indagati per reati di terrorismo e le informazioni trattate presso Eurojust relative ad altre forme gravi di criminalità, è fondamentale che Eurojust

riceva dalle autorità nazionali competenti il più rapidamente possibile, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, le informazioni necessarie per poter individuare tali collegamenti mediante controlli incrociati » (considerando 9 Reg. 2023/2131 UE).

(3) Per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. 2018/1727 UE v. d.lg. 23 novembre 2023, n. 182, in App. V, BAI.

3. COMPETENZA DI EUROJUST. – 1.

Eurojust è competente per le forme gravi di criminalità di cui all'allegato I. Tuttavia, dalla data in cui EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, Eurojust non esercita le proprie competenze per quanto riguarda le forme di criminalità per le quali EPPO esercita le sue competenze, tranne nei casi in cui sono coinvolti anche Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione di EPPO e su richiesta di quegli stessi Stati membri o su richiesta di EPPO.

2. Eurojust esercita le sue competenze per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione nei casi che vedono coinvolti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione di EPPO ma per i quali EPPO non è competente o decide di non esercitare la sua competenza.

Eurojust, EPPO e gli Stati membri interessati si consultano e cooperano tra loro al fine di facilitare l'esercizio delle competenze di Eurojust a norma del presente paragrafo. Le modalità pratiche relative a tale esercizio a norma del presente paragrafo sono disciplinate dall'accordo di lavoro di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

3. Per quanto riguarda altri tipi di reati diversi da quelli di cui all'allegato I, Eurojust può altresì, nell'ambito dei suoi compiti, prestare assistenza nelle indagini e nelle azioni penali su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro.

4. Eurojust è competente anche per i reati connessi ai reati elencati all'allegato I. Le categorie seguenti di reati sono considerati reati connessi:

- a) i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere i reati gravi elencati all'allegato I;
- b) i reati commessi per agevolare o compiere i reati gravi elencati all'allegato I;
- c) i reati commessi per assicurare l'impunità degli autori dei reati gravi elencati all'allegato I.

5. Eurojust può prestare sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente uno Stato membro e un paese terzo o uno Stato membro e un'organizzazione

internazionale, se con tale paese terzo o organizzazione internazionale è stato concluso un accordo di cooperazione o altra modalità di cooperazione ai sensi dell'articolo 52, o qualora in un caso particolare sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno.

La decisione riguardante l'eventuale prestazione di assistenza giudiziaria a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale da parte degli Stati membri e le modalità di tale prestazione spetta esclusivamente all'autorità competente dello Stato membro interessato, fatto salvo il diritto nazionale applicabile, dell'Unione o internazionale (1).

6. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, Eurojust può prestare sostegno qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione, ma abbiano ripercussioni a livello dell'Unione. Prima di agire su richiesta della Commissione, Eurojust consulta l'autorità competente dello Stato membro interessato. Tale autorità competente può, entro un termine fissato da Eurojust, opporsi all'esecuzione della richiesta da parte di Eurojust, motivando in ogni caso la sua posizione.

(1) Il par. 5 è stato così sostituito dall'art. 1^o n.1 Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023). In precedenza, il testo prevedeva: « Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, Eurojust può prestare sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo di cooperazione o altra modalità di cooperazione ai sensi dell'articolo 52, o qualora in un caso particolare sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno ».

20. SISTEMA DI COORDINAMENTO NAZIONALE EUROJUST. – 1.

Ciascuno Stato membro nomina uno o più corrispondenti nazionali per Eurojust.

2. Tutti i corrispondenti nazionali nominati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 dispongono delle competenze e dell'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

2-bis. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale competente quale corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo. Tale corrispondente nazionale in materia di terrorismo è un'autorità giudiziaria o altra autorità competente. Qualora l'ordinamento giuridico nazionale lo richieda, uno Stato membro può designare più di un'autorità nazionale competente come corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo. Il corrispondente nazionale in materia di terrorismo ha accesso a tutte le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 21-bis, paragrafo 1. Esso è competente a raccogliere tali informazioni e a trasmetterle a Eurojust, nel rispetto del diritto nazionale e dell'Unione, in particolare del diritto processuale penale nazionale e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati (1).

3. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:

- a) dai corrispondenti nazionali di Eurojust;
- b) dai corrispondenti nazionali per le questioni attinenti alla competenza di EPPO;
- c) dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo;
- d) dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea in materia penale e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete;
- e) dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI, 2007/845/GAI e 2008/852/GAI;
- f) se del caso, da altre autorità giudiziarie pertinenti.

4. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 3 mantengono la posizione e lo status conferiti loro dal diritto nazionale, senza che ciò abbia un impatto significativo sull'esercizio delle loro funzioni nell'ambito del presente regolamento.

5. I corrispondenti nazionali di Eurojust sono responsabili del funzionamento del rispettivo sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano nominati più corrispondenti, uno di questi è responsabile del funzionamento del rispettivo sistema di coordinamento nazionale Eurojust.

6. I membri nazionali sono informati di tutte le riunioni del loro sistema di coordinamento nazionale Eurojust in cui sono discusse

questioni connesse all'attività operativa e possono parteciparvi se necessario.

7. Ogni sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, lo svolgimento dei compiti di Eurojust all'interno dello Stato membro, segnatamente:

- a) provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 23 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;
- b) aiutando a determinare se una richiesta debba essere trattata con l'assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea;
- c) aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, comprese le richieste e le decisioni che applicano il principio del riconoscimento reciproco;
- d) mantenendo stretti rapporti con l'unità nazionale Europol, altri punti di contatto della rete giudiziaria europea e altre pertinenti autorità nazionali competenti.

8. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 7 del presente articolo, le persone di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), del presente articolo sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25 e 34. Il costo del collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell'Unione europea (2).

9. La creazione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust e la nomina dei corrispondenti nazionali non preclude contatti diretti tra il membro nazionale e le autorità competenti del suo Stato membro.

(1) Paragrafo aggiunto dall'art. 1^o n. 2, lett. a) Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023).

(2) Paragrafo così sostituito dall'art. 1^o n. 2, lett. b) Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023). In precedenza, il testo prevedeva: « Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 7, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettere a), b) e c), sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25 e 34, e le persone o autorità di cui alle lettere d) ed e), possono essere collegate. Il costo del collegamento al sistema automatico di gestione

dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell'Unione europea».

21. SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON GLI STATI MEMBRI E TRA MEMBRI NAZIONALI.

1. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con Eurojust tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, a norma degli articoli 2 e 4 e in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. La trasmissione di informazioni a Eurojust è interpretata come richiesta di assistenza di Eurojust nel caso in questione solo se un'autorità competente dispone in tal senso.

3. I membri nazionali scambiano tra loro o con le autorità nazionali competenti, senza autorizzazione preliminare, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di Eurojust. In particolare, le autorità nazionali competenti informano senza ritardo i rispettivi membri nazionali dei casi che li riguardano.

4. Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali dell'istituzione di squadre investigative comuni e dei risultati del lavoro di tali squadre.

5. Le autorità nazionali competenti informano senza ritardo i rispettivi membri nazionali di qualsiasi caso che interessi almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri, anche con riferimento a decisioni basate sugli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, qualora si verifichi una o più delle circostanze seguenti:

a) il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro interessato, e rientra nell'elenco seguente:

i) tratta di esseri umani;

ii) abuso o sfruttamento sessuale, compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali;

iii) traffico di stupefacenti;

iv) traffico illecito di armi da fuoco, loro parti o componenti, nonché di munizioni o esplosivi;

v) corruzione;

vi) reati contro gli interessi finanziari dell'Unione;

vii) falsificazione di monete o di altri mezzi di pagamento;

viii) attività di riciclaggio;

ix) criminalità informatica;

b) vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un'organizzazione criminale;

c) vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un'incidenza sul piano dell'Unione o può riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati.

6. Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali in ordine:

a) ai casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione;

b) alle consegne controllate che riguardino almeno tre paesi, di cui almeno due siano Stati membri;

c) al ripetersi del rifiuto o di difficoltà a eseguire richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria, comprese le richieste e le decisioni che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

7. Le autorità nazionali competenti non sono tenute a trasmettere informazioni in singoli casi concreti se così facendo arrecherebbero pregiudizio agli interessi nazionali o metterebbero a repentaglio la sicurezza delle persone.

8. Il presente articolo fa salve le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.

9. Il presente articolo fa salvi altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni a Eurojust (1).

10. Le autorità nazionali competenti non sono tenute a trasmettere le informazioni di cui al presente articolo se sono già state trasmesse a Eurojust in conformità di altre disposizioni del presente regolamento (2).

(1) Paragrafo così sostituito dall'art. 1^o n. 3, lett. a) Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023). In precedenza, il testo prevedeva: « Il presente articolo fa salvi altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni a Eurojust, tra cui

quelli derivanti dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio ».

(2) *Paragrafo così sostituito dall'art. 1^o n. 3, lett. b) Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023). In precedenza, il testo prevedeva: « Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse nel modo strutturato stabilito da Eurojust. L'autorità nazionale competente non è tenuta a trasmettere tali informazioni se sono già state trasmesse a Eurojust in conformità di altre disposizioni del presente regolamento ».*

21-bis. SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUI CASI DI TERRORISMO (1). – 1. Per quanto riguarda i reati di terrorismo, le autorità nazionali competenti informano i propri membri nazionali delle indagini penali in corso o concluse sotto il controllo di autorità giudiziarie non appena il caso è deferito alle autorità giudiziarie conformemente al diritto nazionale, in particolare il diritto processuale penale nazionale, di azioni penali e procedimenti giudiziari in corso o conclusi, e decisioni giudiziarie in merito a reati di terrorismo. Tale obbligo si applica a tutte le indagini penali riguardanti i reati di terrorismo, indipendentemente dal fatto che sussista un collegamento noto con un altro Stato membro o un paese terzo a meno che l'indagine penale, per le sue circostanze specifiche, interessi chiaramente un solo Stato membro.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora:

a) la condivisione di informazioni comprometta un'indagine in corso o la sicurezza di una persona; o

b) la condivisione di informazioni sia in contrasto con gli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro interessato.

3. Ai fini del presente articolo, per reati di terrorismo si intendono i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 includono i dati personali operativi e i dati non personali di cui all'allegato III. Tali informazioni possono includere dati personali a norma dell'allegato III, lettera d), ma solo se tali dati personali sono conservati dalle autorità nazionali competenti o possono essere comunicati alle stesse in conformità del diritto nazionale e se la trasmissione di tali dati è necessaria per identificare l'interessato in modo affidabile ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5.

5. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità nazionali competenti informano i propri membri nazionali di qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo e, ove possibile, entro dieci giorni da tali modifiche.

6. L'autorità nazionale competente non è tenuta a fornire tali informazioni se sono già state trasmesse a Eurojust.

7. L'autorità nazionale competente può chiedere in qualsiasi fase l'assistenza di Eurojust nel seguito da dare relativamente ai collegamenti individuati sulla base delle informazioni fornite a norma del presente articolo.

(1) *Articolo aggiunto dall'art. 1^o n. 4 Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023).*

22-bis. COMUNICAZIONE DIGITALE SICURA E SCAMBIO DIGITALE SICURO DI DATI TRA LE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI ED EUROJUST (1). – 1. La comunicazione tra le autorità nazionali competenti ed Eurojust a norma del presente regolamento ha luogo tramite il sistema informatico decentrato. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 23 è collegato con una rete di sistemi informatici e punti di accesso e-CODEX interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro e di Eurojust, consentendo lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni («sistema informatico decentrato»).

2. Qualora per indisponibilità del sistema informatico decentrato o per circostanze eccezionali lo scambio di informazioni non possa aver luogo conformemente al paragrafo 1, esso è effettuato con i mezzi alternativi più rapidi e appropriati. Gli Stati membri ed Eurojust provvedono affinché i mezzi di comunicazione alternativi siano affidabili e offrano un livello di sicurezza e di protezione dei dati equivalente.

3. Le autorità nazionali competenti trasmettono a Eurojust le informazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del presente regolamento in modo semiautomatizzato e strutturato dai registri nazionali. Le modalità di tale trasmissione sono stabilite dalla Commissione, in consultazione con Eurojust,

in un atto di esecuzione, conformemente all'articolo 22-ter del presente regolamento. In particolare, tale atto di esecuzione stabilisce il formato dei dati trasmessi a norma dell'allegato III, lettera d), del presente regolamento e le norme tecniche necessarie per quanto riguarda la trasmissione di tali dati, e stabilisce gli standard procedurali digitali di cui all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri ed Eurojust dovrebbero poter scegliere di applicare come sistema back-end. Tale software di implementazione di riferimento è basato su un'impostazione modulare, il che significa che il software è confezionato e fornito separatamente dai componenti e-CODEX necessari per connetterlo al sistema informatico decentrato. Tale impostazione consente agli Stati membri di riutilizzare o migliorare le loro infrastrutture nazionali di comunicazione giudiziaria esistenti per uso transfrontaliero e consentire a Eurojust di collegare il suo sistema automatico di gestione dei fascicoli al sistema informatico decentrato.

5. La Commissione fornisce, mantiene e sostiene gratuitamente il software di implementazione di riferimento. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

6. Gli Stati membri e Eurojust sostengono i rispettivi costi per l'istituzione e il funzionamento di un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2022/850 e per l'istituzione e l'adeguamento dei loro pertinenti sistemi informatici al fine di renderli interoperabili con i punti di accesso.

(1) *Articolo aggiunto dall'art. 1^o n. 5 Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023).*

22-ter. ADOZIONE DI ATTI DI ESECUZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE (1).

–1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l'istituzione e l'uso del sistema informatico decentrato per la comunicazione a norma del

presente regolamento, stabilendo quanto segue:

a) le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;

b) le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;

c) gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e le norme di alto livello in materia di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle informazioni nell'ambito del sistema informatico decentrato;

d) gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;

e) l'istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il 1^o novembre 2025 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22-quater, paragrafo 2.

(1) *Articolo aggiunto dall'art. 1^o n. 5 Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023).*

22-quater. PROCEDURA DI COMITATO (1). –1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(1) *Articolo aggiunto dall'art. 1^o n. 5 Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023).*

23. SISTEMA AUTOMATICO DI GESTIONE DEI FASCICOLI (1).

–1. Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli per

il trattamento dei dati personali operativi di cui all'allegato II, dei dati di cui all'allegato III e dei dati non personali.

2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:

a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza;

b) garantire l'accesso sicuro alle informazioni sulle indagini e sulle azioni penali in corso e il loro scambio sicuro;

c) consentire il controllo incrociato delle informazioni e l'individuazione di collegamenti;

d) consentire l'estrazione di dati a fini operativi e statistici;

e) agevolare il controllo per garantire che il trattamento dei dati personali operativi sia lecito e conforme al presente regolamento e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete protetta di telecomunicazioni di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio e ad altri canali di comunicazione sicuri conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

4. Qualora abbia ottenuto l'accesso a dati contenuti in altri sistemi di informazione dell'Unione istituiti a norma di altri atti giuridici dell'Unione o provenienti da tali sistemi, Eurojust può utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli per accedere ai dati contenuti in tali sistemi di informazione o connettersi a questi ultimi ai fini dell'estrazione e del trattamento delle informazioni, compresi i dati personali, a condizione che ciò sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti e sia in linea con gli atti giuridici dell'Unione che istituiscono tali sistemi di informazione.

5. I paragrafi 3 e 4 non estendono i diritti di accesso ad altri sistemi di informazione dell'Unione concessi a Eurojust a norma degli atti giuridici dell'Unione che istituiscono tali sistemi.

6. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri nazionali possono trattare dati personali relativi ai casi specifici dei quali si occupano, conformemente al presente regolamento o ad altri strumenti applicabili. Essi consentono al responsabile della protezione dei dati di accedere ai dati personali

trattati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

7. Per il trattamento di dati personali operativi, Eurojust non istituisce archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli.

I membri nazionali possono conservare temporaneamente e analizzare dati personali per determinare se essi siano rilevanti ai fini dei compiti di Eurojust e possano essere inseriti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali dati possono essere conservati per un periodo massimo di tre mesi.

(1) *Articolo e rubrica così sostituiti dall'art. 1^o n. 6 Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023). In precedenza, il testo prevedeva: « SISTEMA AUTOMATICO DI GESTIONE DEI FASCICOLI, INDICE E ARCHIVI DI LAVORO TEMPORANEI. – 1. Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti i dati personali di cui all'allegato II e dati non personali.*

2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:

a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;

b) agevolare l'accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;

c) agevolare il controllo della liceità del trattamento dei dati personali da parte di Eurojust e il rispetto da parte di quest'ultima delle norme in materia di protezione dei dati applicabili.

3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio.

4. L'indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro di Eurojust e non può contenere dati personali diversi da quelli di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a j), k) e m), e punto 2.

5. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri nazionali possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. Ne consentono l'accesso al responsabile della protezione dei dati. Il membro nazionale interessato informa il responsabile della protezione dei dati della creazione di ogni nuovo archivio di lavoro temporaneo contenente dati personali.

6. Per il trattamento di dati personali operativi, Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il

membro nazionale può, tuttavia, conservare temporaneamente e analizzare dati personali per determinare se essi siano rilevanti ai fini dei compiti di Eurojust e possano essere inseriti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali dati possono essere conservati per un periodo massimo di tre mesi (*)».

(*) *In attuazione di quanto previsto dal considerando 12 del Reg. 2022/838 UE – secondo il quale « dovrebbe essere istituito un nuovo impianto di custodia temporanea che consenta la conservazione, l'analisi e l'archiviazione di prove relative a genocidi, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e relativi reati penali. Poiché la necessità di archiviare tali prove è urgente, è necessario che Eurojust le conservi in una struttura automatizzata di gestione e archiviazione dei dati separata dal sistema di gestione dei casi istituito dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2018/1727 » – v. ora sub art. 80° del presente Regolamento.*

24. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI NEL SISTEMA AUTOMATICO DI GESTIONE DEI FASCICOLI (1).

1. Il membro nazionale conserva le informazioni che gli sono trasmesse conformemente al presente regolamento o ad altri strumenti applicabili nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il membro nazionale è responsabile della gestione dei dati che ha trattato.

2. Il membro nazionale decide, caso per caso, se mantenere limitato l'accesso alle informazioni ovvero se concedervi accesso totale o parziale ad altri membri nazionali, ai magistrati di collegamento distaccati presso Eurojust o al personale autorizzato di Eurojust o a qualsiasi altra persona che lavori per conto di Eurojust e che abbia ricevuto la necessaria autorizzazione dal direttore amministrativo.

3. Il membro nazionale indica, in consultazione con le autorità nazionali competenti, in termini generali o specifici, eventuali limitazioni all'ulteriore trattamento, accesso e trasferimento delle informazioni qualora sia stato individuato un collegamento di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lett. a) e c).

(1) *Articolo e rubrica così sostituiti dall'art. 1^a e 6 Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023). In precedenza, il testo prevedeva: «*

FUNZIONAMENTO DEGLI ARCHIVI DI LAVORO TEMPORANEI E DELL'INDICE 1. Il membro nazionale interessato crea un archivio di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale gli sono trasmesse informazioni, purché la trasmissione sia conforme al presente regolamento o agli altri

strumenti giuridici applicabili. Il membro nazionale è responsabile della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato.

2. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide, caso per caso, se mantenere riservato tale archivio ovvero se concedervi accesso totale o parziale ad altri membri nazionali o al personale autorizzato di Eurojust o a qualsiasi altra persona che lavori per conto di Eurojust e che abbia ricevuto la necessaria autorizzazione dal direttore amministrativo.

3. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide quali informazioni relative a tale archivio inserire nell'indice, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 4 ».

25. ACCESSO AL SISTEMA AUTOMATICO DI GESTIONE DEI FASCICOLI A LIVELLO NAZIONALE (1).

1. Le persone di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere a), b) e c), hanno accesso soltanto ai dati seguenti:

a) dati controllati dal membro nazionale del loro Stato membro;

b) dati controllati da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che controlla i dati non abbia negato tale accesso.

2. Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la portata dell'accesso concesso alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere a), b) e c), nel proprio Stato membro.

3. I dati forniti a norma dell'articolo 21 bis possono essere consultati a livello nazionale solo dai corrispondenti nazionali di Eurojust in materia di terrorismo di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera c).

4. Ciascuno Stato membro può decidere, previa consultazione con il proprio membro nazionale, che le persone di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono, entro i limiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, inserire nel sistema automatico di gestione dei fascicoli informazioni riguardanti il proprio Stato membro. Tale contributo è subordinato alla convalida da parte del rispettivo membro nazionale. Il collegio stabilisce i dettagli relativi all'attuazione pratica del presente paragrafo. Gli Stati membri notificano a Eurojust e alla Commissione la loro decisione in merito all'attuazione del

presente paragrafo. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 11 n. 6 Regg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023). In precedenza, il testo prevedeva: « ACCESSO AL SISTEMA AUTOMATICO DI GESTIONE DEI FASCICOLI LIVELLO NAZIONALE. – 1. Le persone di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli, possono accedere unicamente:*

a) all'indice, purché il membro nazionale che ha deciso di introdurre i dati nell'indice non abbia espressamente negato tale accesso;

b) agli archivi di lavoro temporanei creati dal membro nazionale del loro Stato membro;

c) agli archivi di lavoro temporanei creati da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che ha creato l'archivio di lavoro temporaneo non abbia espressamente negato tale accesso.

2. Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la portata dell'accesso agli archivi di lavoro temporanei concesso nel proprio Stato membro alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

3. Previa consultazione del membro nazionale, ciascuno Stato membro decide la portata dell'accesso all'indice concesso sul suo territorio alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Gli Stati membri notificano la loro decisione a Eurojust e alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

4. Le persone cui è concesso l'accesso ai sensi del paragrafo 2 accedono quanto meno all'indice nella misura necessaria per accedere agli archivi di lavoro temporaneo cui hanno diritto di accesso ».

29. TERMINI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI OPERATIVI. – 1. I dati personali operativi trattati da Eurojust non sono conservati da Eurojust più del tempo necessario per l'assolvimento dei suoi compiti. In particolare, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, i dati personali operativi di cui all'articolo 27 non possono essere conservati oltre la prima data applicabile tra le seguenti:

a) la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall'indagine e dall'azione penale;

b) la data in cui si informa Eurojust del fatto che la persona è assolta e la decisione giudiziaria diventa definitiva, nel qual caso lo Stato membro interessato informa Eurojust senza ritardo;

c) tre anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri interessati dall'indagine o dall'azione penale;

d) la data in cui Eurojust e gli Stati membri interessati constatano o convengono di comune accordo che non è più necessario il coordinamento delle indagini o dell'azione penale di Eurojust, salvo che non sussista l'obbligo di fornire questa informazione a Eurojust in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5 o 6;

e) tre anni dopo la data in cui i dati personali operativi sono stati trasmessi in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5 o 6.

1-*bis.* (1) Eurojust non conserva i dati personali operativi trasmessi conformemente all'articolo 21-*bis* oltre la prima delle date seguenti:

a) la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall'indagine o dall'azione penale;

b) cinque anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri interessati dall'indagine o dall'azione penale, o due anni in caso di assoluzione o di decisione definitiva di non luogo procedere;

c) la data in cui Eurojust è informata della decisione dell'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5.

2. (2) Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti ai paragrafi 1 e 1-*bis*, è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato condotto da Eurojust, in particolare sin dal momento in cui quest'ultima smette di fornire sostegno.

Una verifica della necessità di conservare i dati è altresì effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento.

Se i dati personali operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il Garante europeo della protezione dei dati.

3. (2) Prima che scada uno dei termini per la conservazione di cui ai paragrafi 1 e 1-*bis*,

Eurojust verifica la necessità di continuare a conservare i dati personali operativi se e per il tempo necessario all'assolvimento dei suoi compiti.

Eurojust può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali operativi al momento della verifica, tali dati sono automaticamente cancellati.

4. Quando, in conformità del paragrafo 3, i dati personali operativi sono conservati oltre le date di conservazione di cui al paragrafo 1, il Garante europeo della protezione dei dati verifica altresì, ogni tre anni, la necessità di conservarli.

5. Una volta scaduto il termine per la conservazione dell'ultimo dato automatizzato proveniente da tale fascicolo, ogni elemento del fascicolo in questione è distrutto ad eccezione dei documenti originali che Eurojust ha ricevuto dalle autorità nazionali e che devono essere restituiti ai fornitori che li avevano trasmessi.

6. Qualora Eurojust abbia coordinato indagini o azioni penali, i membri nazionali interessati si informano tra loro ogniqualvolta sono informati che il caso è stato archiviato o che tutte le decisioni giudiziarie relative ad esso sono diventate definitive.

7. Il paragrafo 5 non si applica:

a) se ciò rischia di ledere gli interessi di una persona da tutelare; in tal caso i dati personali operativi sono usati solo con il consenso esplicito e scritto dell'interessato;

b) quando l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali operativi; in tal caso il paragrafo 5 non si applica per il periodo necessario agli Stati membri o a Eurojust, se del caso, per verificare l'accuratezza di tali dati;

c) quando i dati personali operativi devono essere conservati a fini probatori ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

d) quando l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali operativi e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; oppure

e) quando i dati personali operativi sono ulteriormente necessari per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità statistiche.

(1) Paragrafo aggiunto dall'art. 1^a n. 8, lett. a) Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023).

(2) Paragrafo così sostituito dall'art. 1^a n. 8, lett. b) Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023. In precedenza, i par. 2 e 3 così prevedevano: « 2. Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti al paragrafo 1 del presente articolo, è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato condotto da Eurojust, in particolare sin dal momento in cui quest'ultimo chiude il caso. Una verifica della necessità di conservare i dati è altresì effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento e le conclusioni di tale analisi si applicano poi al caso nel suo complesso. Se i dati personali operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il Garante europeo della protezione dei dati.

3. Prima che scada uno dei termini di cui al paragrafo 1, Eurojust verifica la necessità di continuare a conservare i dati personali operativi se e per il tempo necessario all'assolvimento dei suoi compiti, e può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali operativi al momento della verifica, tali dati sono automaticamente cancellati ».

54-bis. MAGISTRATI DI COLLEGAMENTO DI PAESI TERZI (1). – 1. Un magistrato di collegamento di un paese terzo può essere distaccato presso Eurojust sulla base di un accordo di cooperazione concluso prima del 12 dicembre 2019 tra Eurojust e il paese terzo interessato o sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo interessato ai sensi dell'articolo 218 TFUE che consente il distacco di un magistrato di collegamento.

2. I diritti e gli obblighi del magistrato di collegamento sono stabiliti nell'accordo di cooperazione o nell'accordo internazionale di cui al paragrafo 1 o in un accordo di lavoro concluso conformemente all'articolo 47, paragrafo 3.

3. Ai magistrati di collegamento distaccati presso Eurojust è concesso l'accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli per lo scambio sicuro dei dati. Conformemente agli articoli 45 e 46, Eurojust rimane responsabile del trattamento dei dati personali da parte dei magistrati di collegamento nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Il trasferimento di dati personali operativi a magistrati di collegamento di paesi terzi tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli può aver luogo solo in base alle norme e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, dall'accordo con il rispettivo paese o da altri strumenti giuridici applicabili.

L'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 24, paragrafo 2, si applicano ai magistrati di collegamento *mutatis mutandis*.

Il collegio stabilisce le condizioni dettagliate di accesso.

(1) *Articolo aggiunto dall'art. 1^o n. 9 Regg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023).*

80. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. – 1.

Eurojust subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite dall'unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI.

2. I membri nazionali di Eurojust distaccati da ciascuno Stato membro a norma della decisione 2002/187/GAI assumono le funzioni di membri nazionali di Eurojust ai sensi della sezione II del capo II del presente regolamento. Il loro mandato può essere prorogato una volta in virtù dell'articolo 7, paragrafo 5, del presente regolamento, dopo che questo è entrato in vigore, a prescindere da una proroga precedente.

3. Il presidente e i vicepresidenti di Eurojust al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento assumono le funzioni di presidente e vicepresidenti di Eurojust ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento fino a scadenza del rispettivo mandato a norma della decisione 2002/187/GAI. Essi possono essere rieletti una volta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento, dopo che questo è entrato in vigore, a prescindere da una precedente rielezione.

4. L'ultimo direttore amministrativo nominato ai sensi dell'articolo 29 della decisione 2002/187/GAI assume le funzioni di direttore amministrativo ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento fino a scadenza del suo mandato a norma di detta decisione. Il mandato del direttore amministrativo può essere prorogato una volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Il presente regolamento non pregiudica la validità degli accordi conclusi da Eurojust

istituito con decisione 2002/187/GAI. In particolare, tutti gli accordi internazionali conclusi da Eurojust prima del 12 dicembre 2019 rimangono validi.

6. La procedura di scarico relativa ai bilanci, approvata in base all'articolo 35 della decisione 2002/187/GAI, è espletata conformemente alle norme stabilite dall'articolo 36 della medesima.

7. Il regolamento fa salvi i contratti di lavoro conclusi a norma della decisione 2002/187/GAI anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. L'ultimo responsabile della protezione dei dati nominato ai sensi dell'articolo 17 di detta decisione assume le funzioni di responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento.

8. In deroga all'articolo 23, paragrafo 6, Eurojust può istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dal sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 23 ai fini del trattamento di dati personali operativi per l'esecuzione della funzione operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j) ("sistema automatico di gestione e conservazione dei dati").

Il sistema automatico di gestione e conservazione dei dati rispetta le norme più elevate in materia di sicurezza informatica.

In deroga all'articolo 90 del regolamento (UE) 2018/1725, Eurojust consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima dell'utilizzo del sistema automatico di gestione e conservazione dei dati. Il Garante europeo della protezione dei dati formula un parere entro due mesi dal ricevimento di una notifica da parte del responsabile della protezione dei dati.

La notifica del responsabile della protezione dei dati di cui al terzo comma contiene almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale delle operazioni di trattamento previste;
- b) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- c) le misure previste per affrontare i rischi di cui alla lettera b);
- d) le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone interessate.

Le disposizioni in materia di protezione dei dati stabilite dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2017/1725 si applicano al trattamento dei dati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati nella misura in cui non siano direttamente collegate all'assetto tecnico del sistema automatico di gestione dei fascicoli. I diritti di accesso ai dati conservati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati e i termini per la loro conservazione sono conformi alle norme applicabili in materia di accesso agli archivi di lavoro temporanei a sostegno dei quali i dati sono conservati e ai rispettivi termini, in particolare quelli stabiliti all'articolo 29 del presente regolamento.

La deroga di cui al presente paragrafo si applica fintantoché permane il sistema di gestione dei fascicoli composto dagli archivi di lavoro temporanei e da un indice ⁽¹⁾.

9. (2) Eurojust può continuare a utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice fino al 1° dicembre 2025, se il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli non è ancora disponibile.

10. (2) Le autorità nazionali competenti ed Eurojust possono continuare a utilizzare canali di comunicazione diversi da quelli di cui all'articolo 22-bis, paragrafo 1, fino al primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 22-ter del presente regolamento, se i canali di comunicazione di cui all'articolo 22-bis, paragrafo 1, non sono ancora disponibili per lo scambio diretto tra loro.

11. (2) Le autorità nazionali competenti possono continuare a fornire le informazioni in modo diverso da quello semiautomatizzato in conformità dell'articolo 22-bis, paragrafo 3, fino al primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 22-ter del presente regolamento, se i requisiti tecnici non sono ancora disponibili.

(1) Il paragrafo 8 è stato aggiunto dall'art. 1^o Regolamento (UE) 2022/838 del 30 maggio 2022, in vigore dal 1° giugno 2022, ai sensi dell'art. 2 dello stesso Regolamento.

(2) Paragrafo aggiunto dall'art. 1^o n. 10 Reg. (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023 (entrato in vigore il 31 ottobre 2023).

BAH.

D.LG. 24 LUGLIO 2023, N. 107

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line

(in G.U. 11 agosto 2023, n. 187)

(Estratto)

1. OGGETTO. - Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, di seguito denominato «regolamento».

2. DEFINIZIONI. - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.): il Comitato di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, istituito presso il Dipartimento

della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) Dipartimento della pubblica sicurezza: il Dipartimento del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

c) Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione: l'organo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

3. EMISSIONE DEGLI ORDINI DI RIMOZIONE. - 1. L'autorità competente a emettere un ordine di rimozione nei

confronti di un prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, quando i contenuti terroristici di cui all'articolo 2, punto 7) del regolamento sono riconducibili a un delitto con finalità di terrorismo, è l'ufficio del pubblico ministero competente in base alle disposizioni del codice di procedura penale. Fuori dei casi di cui al primo periodo, l'ordine di rimozione è emesso dall'ufficio del pubblico ministero del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per primo la notizia relativa alla presenza sulle reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico di contenuti terroristici.

2. I procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria il punto di contatto di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento e assumono le iniziative necessarie ad assicurare adeguata pubblicità alle informazioni ad esso relative. Nell'assolvimento dei propri compiti, il punto di contatto può avvalersi del supporto tecnico dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

3. Il pubblico ministero informa immediatamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia di cui al comma 1.

4. Ai fini della emissione dell'ordine di rimozione, il pubblico ministero acquisisce ogni necessario elemento informativo e valutativo, anche presso il C.A.S.A.

5. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione dell'ordine di rimozione quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui al comma 1.

6. L'ordine di rimozione è adottato con decreto motivato ed è portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.

7. Prima di adottare i decreti indicati ai commi 5 e 6, il pubblico ministero informa il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

8. Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, in caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

9. I prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto l'ordine di rimozione e i fornitori dei contenuti che, in conseguenza dell'ordine, sono stati rimossi o resi inaccessibili, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, possono presentare opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nondimeno, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza è ammesso unicamente per violazione di legge.

4. ESAME DEGLI ORDINI DI RIMOZIONE TRANSFRONTALIERI. - 1.

L'autorità competente a esaminare un ordine di rimozione transfrontaliero trasmesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e ad assumere le decisioni motivate di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo 4, è il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il rappresentante legale del prestatore di servizi di hosting risiede o è stabilito. Il giudice dispone che copia dell'ordine di rimozione transfrontaliero sia trasmesso al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo immediatamente e, comunque, prima di assumere le decisioni indicate al primo periodo.

2. Le decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento sono assunte, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, avverso il decreto il prestatore di servizi di hosting e il fornitore di contenuti che hanno presentato la richiesta di esame dell'ordine di

rimozione possono proporre ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal deposito del decreto.

5. PRESTATORI DI SERVIZI DI HOSTING ESPOSTI A CONTENUTI TERRORISTICI. - 1.

L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione è l'autorità competente a emettere la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, a sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche adottate dai prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici e a emettere le ulteriori decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5.

2. Le decisioni assunte dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, nonché le decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5, possono essere impugnate dal prestatore di servizi di hosting innanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica.

6. SANZIONI AMMINISTRATIVE. - 1.

Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 100.000 euro, il prestatore di servizi di hosting che:

a) non informa tempestivamente, mediante il modello di cui all'allegato II al regolamento, l'autorità che ha emesso l'ordine di rimozione dell'avvenuta esecuzione dell'ordine, indicandone in particolare la data e l'ora;

b) rimuove i contenuti terroristici o disabilita l'accesso ai contenuti terroristici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, omettendo di adottare le misure necessarie per ripristinare i contenuti o riabilitare l'accesso agli stessi, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento;

c) dopo aver ricevuto una decisione emessa dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, omette di ripristinare immediatamente i contenuti o l'accesso agli stessi, fatta salva la possibilità di applicare le proprie condizioni

contrattuali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale;

d) nella conservazione dei contenuti terroristici rimossi o il cui accesso è stato disabilitato, ovvero nella conservazione dei relativi dati, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento;

e) non rispetta gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 7 del regolamento;

f) non predispone il meccanismo di reclamo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento o, nell'esame, nella decisione e nella gestione dei reclami, non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 10;

g) fuori dei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, omette di comunicare al fornitore di contenuti le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 11;

h) omette di informare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione e la competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy della designazione del rappresentante legale, comunicando la relativa accettazione, o di rendere pubbliche le informazioni relative al rappresentante legale designato.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 200.000 euro, il prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che:

a) non include nelle sue condizioni contrattuali o non applica disposizioni volte a contrastare l'uso improprio dei suoi servizi per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici;

b) fuori dei casi di cui alla lettera *a)*, non osserva taluno degli obblighi di condotta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento;

c) adotta misure specifiche prive di taluno dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento;

d) dopo aver ricevuto una decisione di cui all'articolo 5, paragrafi 4 o 6, del regolamento, omette di comunicare all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, nei tre mesi successivi al ricevimento della decisione o ad una delle successive scadenze annuali, le misure

specifiche che ha adottato e che intende adottare per conformarsi alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 5.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75.000 a 300.000 euro, il prestatore di servizi di hosting esposto a contenuti terroristici che:

a) omette di adottare misure specifiche per proteggere i propri servizi dalla diffusione al pubblico di contenuti terroristici ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento;

b) dopo aver ricevuto una decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, omette di adottare le misure imposte dalla decisione per garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 5.

4. All'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo provvedono ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 gli Ispettorati territoriali della competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del made in *Italy*, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, che accerta e contesta le violazioni. Il rapporto di accertamento e di contestazione delle violazioni è presentato al Ministero delle imprese e del made in *Italy*, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge n. 689 del 1981. La reiterazione delle violazioni, di cui all'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, opera anche nel caso di pagamento in misura ridotta.

5. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

c) le precedenti violazioni commesse dal prestatore di servizi di hosting;

d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie del prestatore di servizi di hosting;

e) la cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorità competenti

f) l'attività svolta dal prestatore di servizi di hosting per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi di hosting;

h) il grado di colpa del prestatore di servizi di hosting, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate dal prestatore di servizi di hosting per conformarsi al regolamento e al presente decreto.

6. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, in egual misura, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al Ministero delle imprese e del made in *Italy*, ai fini dell'integrazione delle risorse già destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione coopera con il Ministero delle Imprese e del made in *Italy*, per gli aspetti relativi ai precedenti commi, sulla base di una convenzione operativa sottoscritta tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle imprese e del made in *Italy* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

7. SANZIONI PENALI. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di hosting che:

a) in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, omette di designare o istituire un punto di contatto per la ricezione degli ordini di rimozione in via telematica e per l'immediata esecuzione dei medesimi ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento, oppure omette di rendere disponibili al pubblico le informazioni relative al punto di contatto designato o istituito;

b) non avendo lo stabilimento principale nell'Unione europea, omette di designare, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell'Unione ai fini del ricevimento, dell'attuazione e dell'esecuzione degli ordini di rimozione e delle decisioni emesse dalle autorità competenti, oppure designa un rappresentante legale che non risiede o non è stabilito in uno degli Stati membri in cui il

prestatore di servizi di hosting offre i propri servizi, oppure omette di conferire al rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per ottemperare agli ordini di esecuzione e per cooperare con le autorità competenti.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di hosting e il rappresentante legale designato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento che:

a) omettono di rimuovere i contenuti terroristici entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione o di disabilitare l'accesso ad essi entro il medesimo termine;

b) nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, forniscono informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a contenuti terroristici;

c) nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento, non informano immediatamente della presenza dei contenuti terroristici l'autorità giudiziaria o altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando l'omissione di cui al comma 2, lettera a), è sistematica o persistente, il prestatore di servizi di hosting e il rappresentante legale di cui all'articolo 17 del regolamento sono puniti con l'arresto fino a

un anno e con l'ammenda da euro 250.000 sino ad euro 1.000.000 o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 4 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi di hosting nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione.

4. Nei casi di cui al comma 1, quando il prestatore di servizi di hosting, nei quindici giorni successivi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, non provvede agli adempimenti omessi, l'autorità giudiziaria può disporre l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.

5. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano al rappresentante legale di cui all'articolo 17 del regolamento che, entro quindici giorni dalla sua designazione, comunica all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione e alla competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy di non disporre dei poteri e delle risorse necessari al corretto e integrale adempimento dei suoi compiti ai sensi del medesimo articolo 17.

8.-9. (Omissis).

BAI.

D.LG. 23 NOVEMBRE 2023, N. 182

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio

(in G.U. 9 dicembre 2023, n. 287)

1. OGGETTO. - 1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, di seguito denominato «regolamento».

2. STRUTTURA OPERATIVA ITALIANA PRESSO L'EUROJUST. - 1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto del membro nazionale e l'assistente del membro nazionale compongono la struttura operativa italiana presso l'Eurojust.

2. Compongono altresì la struttura operativa l'aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi dell'articolo 7.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, il luogo di lavoro dei componenti

della struttura operativa è presso la sede dell'Eurojust.

3. NOMINA DEL MEMBRO NAZIONALE PRESSO L'EUROJUST E DELL'AGGIUNTO DEL MEMBRO NAZIONALE. - 1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e l'aggiunto del membro nazionale sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto.

2. Possono assumere l'incarico di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale i magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.

3. Non si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

4. Ai fini della nomina, il Consiglio superiore della magistratura valuta prioritariamente l'esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell'Eurojust a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Ai medesimi fini, oltre che delle competenze linguistiche dei candidati, si tiene conto delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione europea.

5. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette al Ministro della giustizia le dichiarazioni di disponibilità presentate dai candidati a ricoprire l'incarico di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale e la relativa documentazione.

6. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il Consiglio superiore della magistratura formula una proposta motivata di nomina e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei trenta giorni successivi, può formulare osservazioni o valutazioni comparative.

7. Nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro della

giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura nomina il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust o l'aggiunto del membro nazionale con delibera motivata. Con la medesima delibera, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requiranti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo.

8. Il Ministro della giustizia comunica l'avvenuta nomina al collegio dell'Eurojust e alla Commissione europea.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL MEMBRO NAZIONALE PRESSO L'EUROJUST E DELL'AGGIUNTO DEL MEMBRO NAZIONALE. - 1. I magistrati ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e di aggiunto del membro nazionale mantengono il proprio trattamento economico complessivo.

Fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde agli stessi il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja.

5. RINNOVO, CESSAZIONE DELL'INCARICO E TRATTAMENTO DEL MEMBRO NAZIONALE PRESSO L'EUROJUST E DELL'AGGIUNTO DEL MEMBRO NAZIONALE. - 1. L'incarico del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dell'aggiunto del membro nazionale può essere rinnovato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta formulata dall'interessato almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico.

2. Alla scadenza dell'incarico, il magistrato è riassegnato alla sede di provenienza, se vacante. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. Quando la sede di provenienza non è vacante, la riassegnazione del magistrato

avviene con tramutamento di sede per concorso virtuale. La riassegnazione del magistrato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Salvo che sia diversamente disposto, si applicano, a ogni effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di sede e, se del caso, di funzioni.

6. ASSISTENTE DEL MEMBRO NAZIONALE PRESSO L'EUROJUST. - 1. L'assistente del membro nazionale è nominato dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto.

2. Possono assumere l'incarico di assistente del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust i magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 3 a 8.

4. Il magistrato al quale è attribuito l'incarico di assistente del membro nazionale mantiene il proprio trattamento economico complessivo. Fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde allo stesso il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja.

5. L'incarico di assistente del membro nazionale ha una durata pari a quella prevista dal regolamento per il membro nazionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

7. NOMINA DI UN AGGIUNTO E DI ASSISTENTI ULTERIORI DEL MEMBRO NAZIONALE PRESSO L'EUROJUST. - 1. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione, ovvero quando ricorrono circostanze oggettive, concretamente idonee a ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale, questi può essere assistito da un aggiunto e da assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del

regolamento, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità.

2. Quando si procede ai sensi del comma 1, il Consiglio superiore della magistratura ne dà comunicazione al collegio dell'Eurojust e riceve l'assenso prima di provvedere alla relativa nomina.

8. MODIFICHE ALLA TABELLA B, ALLEGATA ALLA LEGGE 5 MARZO 1991, N. 71. - 1. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato del presente decreto.

9. POTERI DEL MEMBRO NAZIONALE PRESSO L'EUROJUST. - 1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust ha il potere di:

a) agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;

b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea;

c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato;

d) partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.

2. Il membro nazionale, di concerto con l'autorità nazionale competente, può altresì emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonché disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014.

3. Quando ricorrono ragioni di urgenza, se non è possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorità nazionale competente, il membro nazionale può adottare le misure di cui al comma 2, a condizione che ne informi quanto prima l'autorità nazionale competente.

4. Il membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero. Salvo che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste

formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni.

5. Il membro nazionale provvede alle comunicazioni necessarie ad assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei poteri previsti dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale e 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all'articolo 10.

10. RICHIESTA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON LE AUTORITÀ NAZIONALI.

- 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 21 del regolamento, ai fini dell'esercizio delle funzioni conferitegli dal regolamento, il membro nazionale presso l'Eurojust può:

a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;

b) accedere alle informazioni contenute nei registri e nelle anagrafi indicati dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all'ufficio centrale del casellario giudiziale;

c) accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonché alle informazioni contenute in ogni altro pubblico registro;

d) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicare dati inseriti nel Sistema;

e) accedere alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute;

f) accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 30 giugno 2009, n. 85, alle informazioni inserite nella banca

dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), nonché la richiesta di accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero. Il pubblico ministero, quando non accoglie la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che provvede con decreto motivato.

11. CORRISPONDENTI NAZIONALI DELL'EUROJUST.

- 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto designano, nell'ambito dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l'Eurojust.

2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa, altresì, il corrispondente nazionale per l'Eurojust in materia di terrorismo.

3. Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia designa un corrispondente nazionale per l'Eurojust nell'ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria.

4. Ai fini della designazione dei corrispondenti nazionali per l'Eurojust si applicano i criteri indicati nell'articolo 3, comma 4.

12. SISTEMA DI COORDINAMENTO NAZIONALE DELL'EUROJUST PER L'ITALIA.

- 1. È istituito il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, con la finalità di assicurare il coordinamento del lavoro da essi svolto.

2. Il corrispondente nazionale dell'Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, sentito il membro nazionale presso l'Eurojust, elaborano le linee-guida operative e programmano le altre iniziative volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale.

13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. - 1. Le disposizioni degli articoli 3 e 6 si applicano alle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l'Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisita ogni necessaria informazione e sentito il Ministro della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla conferma dell'incarico dei magistrati già distaccati presso l'Eurojust, salvo che risultino venuti meno i requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico ai sensi degli

articoli 3 e 6. Quando l'incarico è confermato, il Consiglio superiore della magistratura dispone il ricollocamento in ruolo dei magistrati e conferisce ai medesimi le funzioni requirenti. La conferma dell'incarico non ne modifica il termine di scadenza. Si applicano, in caso di mancata conferma, le disposizioni dell'articolo 5, comma 2.

3. Ai fini di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si tiene conto del conferimento delle funzioni requirenti disposto ai sensi del comma 2 quando il magistrato distaccato presso l'Eurojust, prima di assumere l'incarico, esercitava funzioni giudicanti.

14. ABROGAZIONI. - 1. La legge 14 marzo 2005, n. 41, è abrogata.

15. DISPOSIZIONI FINANZIARIE.
(*Omissis*).

ALLEGATO
(*Omissis*)

VII. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

F.

D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONV., CON MODIF., IN L. 12 LUGLIO 1991, N. 203

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa

(in G.U. 13 maggio 1991, n. 110; l. di conversione in G.U. 12 luglio 1991, n. 162)

13. (1)–1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice

penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa (2).

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia

giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

(1) *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei procedimenti: a) «per i delitti previsti dagli articoli 270-ter e 280-bis del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale» (art. 3° d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438); b) «per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75» (art. 9 l. 11 agosto 2003, n. 228); c) a seguito dell'art. 6° d.lg. 29 dicembre 2017, n. 216, «ai delitti contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, commessi dai pubblici ufficiali» (a decorrere dal 26 gennaio 2018) e dagli incaricati di pubblico servizio (come successivamente previsto dall'art. 2° d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7, per i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020, ai sensi dell'art. 2° d.l. n. 161, cit., come modificato dall'art. 1° d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70). A tal proposito, il comma 2 dell'art. 6 d.lg. n. 216, cit., prevedeva pure che: «2. L'intercettazione di*

comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale non può essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa». Tale comma è stato successivamente **abrogato** dall'art. 1° l. 9 gennaio 2019, n. 3 (con effetto dal 31 gennaio 2019); d) «per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» (art. 1° d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137, il quale al comma 2 dispone che tale previsione si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 105 del 2023 [**11 agosto 2023**]). V. pure quanto previsto in merito alle infrastrutture digitali dall'art. 2 d.l. n. 105, cit., nel testo modificato in sede di conversione, riportato infra, in App., VII, R.

(2) *Comma così modificato dall'art. 3-bis² d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356 e dall'art. 23 l. 1° marzo 2001, n. 63.*

L.

L. 16 MARZO 2006, N. 146

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001

(in G.U. 11 aprile 2006, n. 85, suppl. ord. n. 9)

9. OPERAZIONI SOTTO COPERTURA

(1). — 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice

penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o

psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali (2);

b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali (3);

b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) (4);

b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la

sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali (5).

1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1 (6).

2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività (7).

3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la

Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate «attività antidroga», è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato (8).

4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antimafia e antiterrorismo (9). Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa (8).

5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi

informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi (7).

6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, (10) 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, (10) 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale (8).

6-*bis*. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato (6).

7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico

ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (7).

8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis (11) del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (8).

9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto (7).

9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9 (12).

10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni (8).

11. Sono abrogati:

a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;

f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni (13).

(1) *Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, v. l. 30 dicembre 2008, n. 217.*

(2) *Lettera modificata dall'art. 17^o l. 23 luglio 2009, n. 99, poi sostituita dall'art. 8^o l. 13 agosto 2010, n. 136, successivamente, integrata dall'art. 1^o d.lg. 21 giugno 2016, n. 125, e, infine, interamente sostituita dall'art. 1^o l. 9 gennaio 2019, n. 3 (in vigore dal 31 gennaio 2019). Il testo precedente così prevedeva: «a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto,*

prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione del loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali». *La causa di non punibilità di cui all'art. 323-ter c.p. non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni del presente articolo.*

(3) *Lettera così modificata dall'art. 8^l l. n. 136, cit. e da ultimo dall'art. 2-bis^{4 bis. a)} n. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, che, in sede di conversione in l. 9 ottobre 2023, n. 137, ha aggiunto le parole da « ovvero » alla fine della lettera.*

(4) *Lettera aggiunta dall'art. 2^l l. 9 marzo 2022, n. 22, in vigore dal 23 marzo 2022, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge.*

(5) *Lettera inserita, in sede di conversione, dall'art. 2-bis^{4 bis. a)} n. 2 d.l. n. 105, cit.*

(6) *Comma inserito dall'art. 8^l l. n. 136, cit.*

(7) *Comma così modificato dall'art. 8^l l. n. 136, cit.*

(8) *Comma sostituito dall'art. 8^l l. n. 136, cit. e successivamente così modificato ai sensi dell'art. 20^l d.l. 18*

febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43, che ha disposto la sostituzione delle parole « procuratore nazionale antimafia » con le parole « procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ».

(9) *Le parole da « nonché, » a « antiterrorismo » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 2-bis^{4 bis. b)} d.l. n. 105, cit.*

(10) *Le parole « 70, commi 4, 6 e 10, » sono state inserite dall'art. 2 d.lg. 24 marzo 2011, n. 50.*

(11) *Con le parole « agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis » sono state sostituite, in sede di conversione, le parole « all'articolo 51, comma 3-bis »: v. art. 2-bis^{4 bis. c)} d.l. n. 105, cit.*

(12) *Comma inserito dall'art. 3^l l. 15 febbraio 2012, n. 12.*

(13) *Lettera aggiunta dall'art. 8^l l. n. 136, cit.*

M.

D.L.G. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

(in G.U. 28 settembre 2011, n. 226, suppl. ord. n. 214)

3. AVVISO ORALE. - 1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un

genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età (1).

4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis (2), può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di

qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi (3).

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenni è opponibile davanti al tribunale per i minorenni (4).

6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto (5).

6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due

anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore (5).

6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto (5).

(1) *Comma inserito dall'art. 5^{1 lett. a)} n. 1 d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159.*

(2) *Con le parole « ai commi 1 e 3-bis » sono state sostituite le parole « al comma 3 »; v. art. 5^{1 lett. a)} n. 2 d.l. n. 123, cit.*

(3) *Cfr. C. cost. 12 gennaio 2023, n. 2, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma « nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo ». Secondo la Corte, come accade nell'ambito delle stesse misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria, « ben può spettare anche al questore la titolarità del potere di proporre che a un determinato soggetto sia imposto il divieto di possedere o utilizzare un telefono cellulare, ma non gli compete di adottare il provvedimento, poiché l'art. 15 Cost. non lo consente: la decisione non può che essere dell'autorità giudiziaria, con le procedure, le modalità e i tempi che compete al legislatore prevedere, nel rispetto della riserva di legge prevista dalla Costituzione ».*

(4) *Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 5^{1 lett. a)} n. 2bis d.l. n. 123, cit. In origine, il testo del comma era il seguente: « 6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica ».*

(5) *Comma inserito dall'art. 5^{1 lett. a)} n. 3 d.l. n. 123, cit.*

4. SOGGETTI DESTINATARI (*) - 1. I

provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c. p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale (1);

c) ai soggetti di cui all'articolo 1 (2);

d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale (3);

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuano a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza (4);

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per il delitto di cui all'articolo 421-*bis* del codice penale o (5) per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba

ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;

i-*bis*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-*bis* o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del medesimo codice (6);

i-*ter*) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies* e 609-*bis* del medesimo codice (6);

i-*quater*) [ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-*bis* del codice penale] (7).

(*) Cfr. C. cost. 17 luglio 2017, n. 208, secondo la quale, « con riguardo all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, l'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. si rivela compatibile con la struttura del procedimento e va perciò applicato anche nei casi di incapacità del proposto, rimanendo inoperanti gli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen. ». Al contrario, l'art. 666⁸ risulta « incompatibile con il rito di prevenzione personale, e dunque inapplicabile, mentre adeguata, per quanto qui rileva, appare la disciplina recata dagli artt. 70 e seguenti cod. proc. pen. ». Le modifiche apportate dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, « non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge (19 novembre 2017), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione » (art. 36³ l. n. 161, cit.).

(1) Le parole « o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale » sono state inserite dall'art. 1^{1 bis, a)} l. 17 ottobre 2017, n. 161.

(2) C. cost. 27 febbraio 2019, n. 24, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a).

(3) Lettera così costituita dall'art. 1^{1 bis, b)} l. n. 161, cit.

(4) Le parole « ovvero esecutivi » sono state inserite dall'art. 1^{1 bis, c)} l. n. 161, cit.

(5) Le parole « per il delitto di cui all'articolo 421-*bis* del codice penale o » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 4^{2-*sexies*} d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 1^{1 bis, d)} l. n. 161, cit. L.'art. 9¹ l. 19 luglio 2019, n. 69, ha successivamente aggiunto il riferimento all'art. 572 c.p. Da ultimo, l'art. 2^{1 bis, d)} l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023), ha inserito nella lettera i-ter) le parole « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies* e 609-*bis* del medesimo codice ».

(7) Lettera aggiunta dall'art. 5² d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, e successivamente **soppressa** in sede di conversione in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

6. TIPOLOGIA DELLE MISURE E LORO PRESUPPOSTI.—1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni (1).

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

3-*bis*. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la relativa fattibilità tecnica (2), anche con le modalità di controllo previste all'art. 275-*bis* del codice di procedura penale (3).

3-*ter*. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-*ter*), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-*bis* sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza

almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo (4).

(1) Comma così sostituito dall'art. 2² l. 17 ottobre 2017, n. 161. In precedenza, il comma prevedeva: « Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province ».

(2) Le parole « la relativa fattibilità tecnica » hanno sostituito le parole « la disponibilità dei relativi dispositivi »: v. l'art. 2^{1 bis, b)} n. 1 l. 24 novembre 2023, n. 168.

(3) Comma aggiunto dall'art. 15^{1 bis, b)} d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, com., con modif., in l. 18 aprile 2017, n. 48.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2^{1 bis, b)} n. 2 l. n. 168, cit. (in vigore dal 9 dicembre 2023).

8. DECISIONE.—1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la

propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincarare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni (1).

5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni (2).

6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore (3).

(1) *Comma così modificato, in sede di conversione, con l'aggiunta delle parole « di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, » dall'art. 21^{1^{quater}} d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1° dicembre 2018, n. 132.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 2^{1^{int. b)}} l. 17 ottobre 2017, n. 161, successivamente, dall'art. 9¹ l. 19 luglio 2019, n. 69 e, da ultimo, dall'art. 21^{1^{int. c)}} n. 1 e 2 l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023), che ha sostituito le parole « agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), » con le parole « all'articolo 1, comma 1, lettera c) » e ha aggiunto gli ultimi due periodi.*

(3) *Il riferimento al difensore è stato inserito dall'art. 2^{1^{int. b)}} l. n. 161, cit.*

9. PROVVEDIMENTI D'URGENZA. — 1.

Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi

alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni (1).

2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporre la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione (2).

(1) *Comma così modificato dall'art. 2^a bis d) l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre), che ha aggiunto gli ultimi tre periodi.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 4^a bis b) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 14 aprile 2015, n. 43.*

71. CIRCOSTANZA AGGRAVANTE. — 1.

Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, (1) 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis (2), 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418 (2), 424, 435, 513-bis, 575, 582 (3), 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli (4) commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, (1) sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(1) *Le parole « 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, » e le parole « nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, » sono state inserite dall'art. 4^a bis c) d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43.*

(2) *Comma modificato altresì dall'art. 23 l. 17 ottobre 2017, n. 161, con l'inserimento delle parole « 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis » e delle parole « 416-ter, 418, ».*

(3) *Comma modificato altresì dall'art. 2 l. 24 maggio 2023, n. 60, con l'inserimento delle parole « 582 ».*

(4) *Le parole « di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli » sono state inserite,*

in sede di conversione, dall'art. 4^{2-ter} d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159.

75-bis. VIOLAZIONE DELLE MISURE IMPOSTE CON PROVVEDIMENTI D'URGENZA. - 1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni

1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza (1).

(1) *Comma aggiunto dall'art. 2^{1 bis.c)} l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre).*

R.

D.L. 10 AGOSTO 2023, N. 105, CONV., CON MODIF., IN L. 9 OTTOBRE 2023, N. 137

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

(in G.U. 10 agosto 2023, n. 186; l. di conversione in G.U. 9 ottobre 2023, n. 236)

CAPO I

Disposizioni in materia di processo penale

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis.-2-*quinqies*. (Omissis).

2. ISTITUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI CENTRALIZZATE PER LE

INTERCETTAZIONI NONCHÉ MODIFICA ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DELLE SPESE PER INTERCETTAZIONI. - 1. Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi.

3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che

assicurino l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.

4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi restando il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.

5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sono autorizzati la

migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.

7. Le attività di cui all'articolo 89-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.

8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui al comma 1.

9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

9-bis.-11. (Omissis).

VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

AL.

D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N. 14, CONV., CON MODIF., IN L. 18 APRILE 2017, N. 48

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città

(in G.U. 20 febbraio 2017, n. 42; l. di conversione in G.U. 21 aprile 2017, n. 93)

10. DIVIETO DI ACCESSO. – 1. L'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è

specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai

competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi ⁽¹⁾, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ⁽²⁾.

3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a dodici mesi ⁽¹⁾, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni ⁽³⁾. Qualora il responsabile sia soggetto minorenni, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore ⁽⁴⁾.

5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'art. 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n.

121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.

6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [fino al 30 giugno 2020] ⁽⁵⁾.

6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. [Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020] ⁽⁶⁾.

(1) L'elevazione da sei a dodici mesi è stata apportata, in sede di conversione, dall'art. 21^{1bis} d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1° dicembre 2018, n. 132.

(2) Periodo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 21-ter^{1 let. a)} d.l. n. 113, cit.

(3) Periodo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 21-ter^{1 let. b)} d.l. n. 113, cit.

(4) Comma così sostituito dall'art. 3^{1 let. a)} d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 16 novembre 2023, n. 159. Il testo del comma era il seguente: « 4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ».

(5) Le parole « fino al 30 giugno 2020 » sono state soppresse dall'art. 15^{1 let. a)} d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

(6) Periodo **soppres**so dall'art. 15^{1 let. b)} d.l. n. 53, cit.

13. ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ALL'INTERNO O IN PROSSIMITÀ DI LOCALI PUBBLICI O APERTI

AL PUBBLICO E DI PUBBLICI ESERCIZI. – 1.

Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1), per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie (1) (2).

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque. Il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.

3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità (3), può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscire prima di altra ora prefissata;

b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro (4) (5).

7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena è sempre (6) subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

(1) *Con le parole* « per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » *sono state sostituite le parole* « per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » *e con le parole* « vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie » *sono state sostituite le parole* « vicinanze degli stessi »; *v. art. 3¹ lett. b) n. 1) d.l. 15 settembre 2023, n. 123, com., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159.*

(2) *Comma così sostituito all'art. 11¹ lett. a), n. 1) d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, com., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173. Il testo del comma era il seguente:* « 1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi ».

(3) *Con le parole* « quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità » *sono state sostituite le parole* « nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva »; *v. art. 3¹ lett. b) n. 2) d.l. n. 123, cit.*

(4) *Con le parole* « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro » *sono state sostituite le parole* « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro »; *v. art. 3¹ lett. b) n. 3) d.l. n. 123, cit.*

(5) *Comma così sostituito all'art. 11¹ lett. a), n. 2), d.l. n. 130, cit. Il testo del comma era il seguente:* « 6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 si applicano, con provvedimento del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno ».

(6) Con le parole « è sempre » sono state sostituite le parole « può essere »: v. art. 3¹ *lett. b)* n. 3bis) d.l. n. 123, cit.

13-bis. (1) DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DI DISORDINI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E NEI LOCALI DI PUBBLICO TRATTENIMENTO. — 1. Fuori dei

casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale (2), qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati (3).

1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale (4), ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva (3).

1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso (3).

2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis (5) può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni (6); Il divieto è disposto; con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili

con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis (5) può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere, per la durata massima di due anni, (7) alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis (8) di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni (9) di cui al presente articolo è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro (10).

(1) *Articolo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 21¹ d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1^o dicembre 2018, n. 132.*

(2) *Le parole « oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale » sono state inserite dall'art. 3¹ *lett. c)* n. 1) d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159.*

(3) *Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter sono stati sostituiti al comma 1 dall'art. 11¹ *lett. b)*, d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173. Il testo del comma 1 era il seguente: « 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi ».*

(4) *Le parole « o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale » sono state inserite dall'art. 3¹ *lett. c)* n. 2) d.l. n. 123, cit.*

(5) *Con le parole « ai commi 1 e 1-bis » sono state sostituite le parole « al comma 1 » dall'art. 11¹ *lett. b)*, d.l. n. 130, cit.*

(6) *Con le parole « non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni » sono state sostituite le parole « non può avere una durata inferiore a*

sei mesi; né superiore a due anni»: v. art. 3^{1. bis, c)} n. 3) d.l. n. 123, cit.

(7) Le parole « , per la durata massima di due anni, » sono state inserite dall'art. 3^{1. bis, c)} n. 4) d.l. n. 123, cit.

(8) Con le parole « dai commi 1 e 1-bis » sono state sostituite le parole « dal comma 1 » dall'art. 11^{1. bis, b)} d.l. n. 130, cit.

(9) Con le parole « dei divieti e delle prescrizioni » sono state sostituite le parole « del divieto » dall'art. 11^{1. bis, b)} d.l. n. 130, cit.

(10) Con le parole « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro » sono state sostituite le parole « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro »: v. art. 3^{1. bis, c)} n. 5) d.l. n. 123, cit. Precedentemente, con le parole « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro » erano state sostituite alle parole « da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro » dall'art. 11^{1. bis, b)} d.l. n. 130, cit.

AAR.

L. 24 NOVEMBRE 2023, N. 168

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

(in G.U. 24 novembre 2023, n. 275)

(Estratto)

1. RAFFORZAMENTO DELLE MISURE IN TEMA DI AMMONIMENTO E DI INFORMAZIONE ALLE VITTIME. –

1. (Omissis).

2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

« Art. 3.1 (*Particolari tutele per le vittime di violenza domestica*). - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».

4. TRATTAZIONE SPEDITA DEGLI AFFARI NELLA FASE CAUTELARE. –

1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per

assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

6. INIZIATIVE FORMATIVE IN MATERIA DI CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA. –

1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA. –

1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli

articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta.

La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo.

Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione

condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».

2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».

18. RICONOSCIMENTO E ATTIVITÀ DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATORI DI PERCORSI DI RECUPERO DESTINATI AGLI AUTORI DI REATO. – 1. Ai

fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e dotano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

XI.

GIUSTIZIA MINORILE

B.

D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 448

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

(in G.U. 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord., n. 92)

6. SERVIZI MINORILI (1). – 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti

dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale.

(1) *Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 6^{1 bis. 04} d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159. Il testo dell'articolo era il seguente: « Art. 6 (Servizi minorili). – 1. In ogni stato e grado del*

procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali ».

18-bis. ACCOMPAGNAMENTO A SEGUITO DI FLAGRANZA (1). – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare

presso i propri uffici il minorente colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, (2) e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la responsabilità genitoriale (3) o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorente non può essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediatamente notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la responsabilità genitoriale (3) e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorente.

3. L'esercente la responsabilità genitoriale (3), l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorente è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorente deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorente sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16, comma 3, 18, commi 2, secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19, comma 5.

(1) *Articolo inserito dall'art. 39 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12.*

(2) *Con le parole « tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, » sono state sostituite le parole « cinque anni »: v. art. 6^{1 bis a)} d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159.*

(3) *L'espressione « responsabilità genitoriale » è stata sostituita all'espressione « potestà dei genitori » ai sensi del d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, v. sub art. 7.*

19. MISURE CAUTELARI PER I MINORENNI. – 1. Nei confronti dell'imputato minorente non possono essere applicate

misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale (1).

3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

4. (2) Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (3).

5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età J, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni] (4).

(1) *Periodo aggiunto dall'art. 5^a d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., in l. 12 luglio 1991, n. 203. Ora il rinvio deve intendersi riferito al terzo periodo (v. art. 275 c.p.p.).*

(2) *Comma così modificato dall'art. 40 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12.*

(3) *Con le parole « quattro anni » sono state sostituite le parole « cinque anni »: v. art. 6^{1 bis b)} d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159.*

(4) *Le parole da «, salvo che per i delitti, di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni » sono state*

soppresse dall'art. 6¹ *lett. b-bis*) d.l. n. 123, *cit.* Precedentemente, tali parole erano state aggiunte, in sede di conversione, dall'art. 2¹ *vers* d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, *conv., con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 10.*

22. COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ. - 1.

Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minore sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19, comma 3.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, commi 2 e 4.

4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare [per un tempo non superiore a un mese.] (1) qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (1).

4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23 (2).

(1) *Le parole in parentesi sono state soppresse e con le parole « quattro anni » sono state sostituite le parole « cinque anni »: v. art. 6¹ *lett. b-ter*) d.l. 15 settembre 2023, n. 123, in sede di conversione in l. 13 novembre 2023, n. 159. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 6, tali disposizioni « si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».*

(2) *Comma inserito dall'art. 6¹ *lett. b-quater*) d.l. n. 123, *cit.**

23. CUSTODIA CAUTELARE (1). - 1.

La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei (2) anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2).

2. Il giudice può disporre la custodia cautelare:

a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga (3);

b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga (4);

c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'Ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici (5) e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 42 d.l.g. 14 gennaio 1991, n. 12.*

(2) *Con la parola « sei » è stata sostituita la parola « nove » e il secondo periodo è stato così sostituito dall'art. 6¹ *lett. c)* n. 1) d.l. 15 settembre 2023, n. 123, *conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159. Il testo originario del secondo periodo era il seguente: « Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere d), f), g), h), del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale ».**

(3) *Lettera inserita dall'art. 6¹ *lett. c)* n. 1-bis) d.l. n. 123, *cit.* Precedentemente alla conversione, la presente lettera era stata inserita con la medesima formulazione dall'art. 8¹ *lett. a)*, poi **soppressa** in sede di conversione in legge.*

(4) *Lettera dichiarata costituzionalmente illegittima con C. cost. 26 luglio 2000, n. 359, per eccesso di delega.*

(5) *Con le parole da « ridotti » a « sedici » sono state sostituite le parole « ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori di anni sedici »: v. art. 6¹ *lett. c)* n. 2) d.l. n. 123, *cit.* Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 6, tali disposizioni « si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».*

27-bis. (1) PERCORSO DI RIEDUCAZIONE DEL MINORE. - 1.

Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce

una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale

(1) *Articolo inserito dall'art. 8^o let. b) d.l. 15 settembre 2023, n. 123, come modificato in sede di conversione in l. 13 novembre 2023, n. 159.*

28. SOSPENSIONE DEL PROCESSO E

MESSA ALLA PROVA (1). — 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione (2).

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni (3).

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato (4).

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale,

limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale (5).

(1) Cfr. C. cost. 6 luglio 2020, n. 139, secondo la quale «ferma dunque la grande importanza della messa alla prova nel sistema di giustizia penale minorile, alle cui tipiche finalità di reinserimento sociale l'istituto corrisponde "forse più di ogni altro", come da questa Corte rimarcato con la sentenza n. 125 del 1995, resta che la misura può assolvere la sua primaria funzione rieducativa solo se disposta, a tempo debito, da un giudice strutturalmente qualificato alle necessarie valutazioni di personalità, poiché queste condizionano l'esito positivo della prova, la conseguente dichiarazione di estinzione del reato e, in ultima analisi, l'effettiva fuoriuscita del minore dal circuito penale».

(2) Comma così modificato dall'art. 44 d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12.

(3) Le parole da «, nonché» alla fine del comma sono state inserite dall'art. 83 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 99-bis d.lg. n. 150 cit., inserito dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Tale modifica, con riferimento all'accesso ai programmi di giustizia riparativa, si applica dal 1° luglio 2023 (v. art. 92^{bis} d.lg. n. 150, cit., in App., VIII, AAL).

(4) C. cost. 14 aprile 1995, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato» e, in via consequenziale, visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, «nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato».

(5) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 6^{ter} e-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159.

D.

D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, CONV., CON MODIF., IN L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 159

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(in G.U. 15 settembre 2023, n. 216; l. conversione in G.U. 14 novembre 2023, n. 266)

7. MISURE ANTICIPATE RELATIVE A MINORENNI COINVOLTI IN REATI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE. - 1.

Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenni, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

1-bis. (Omissis) (1).

(1) Modifica l'art. 609-decies c.p.

12. DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL RISPETTO DELL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE. - 01. (Omissis).

1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori). - Il responsabile

dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. ».

2. Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale

per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

3.-4-bis. (Omissis).

XV.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

N.

D.LG. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1 comma 1 lettera d della legge 25 luglio 2005, n. 150

(in G.U. 20 marzo 2006, n. 66)

1. ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA (1). – 1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge (2).

2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio (3).

3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica (4).

5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.

6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);

b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;

c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;

d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di

assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;

g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (5).

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della

legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio (5).

(1) *Per l'inoperatività di questo articolo in relazione alle funzioni svolte dal procuratore europeo delegato, v. art. 9^o d.lg. 2 febbraio 2021, n. 9, in App., V, AAP.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 1^o l. 24 ottobre 2006, n. 269.*

(3) *Comma così modificato, con il riferimento alle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, dall'art. 1^o l. 23 giugno 2017, n. 103.*

(4) *Periodo aggiunto dall'art. 5 l. 24 novembre 2023, n. 168 (in vigore dal 9 dicembre 2023).*

(5) *I commi 6 e 7 sono stati così sostituiti dall'art. 13^o l. 17 giugno 2022, n. 71 (in vigore dal 21 giugno 2022). Il precedente testo dei commi era il seguente: «6. Il procuratore della Repubblica determina: a) i criteri di organizzazione dell'ufficio; b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio; c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica. – 7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura».*

XVI.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

P.

D.LG. 2 OTTOBRE 2018, N. 121

Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (1) (2)

(in G.U. 26 ottobre 2018, n. 50, suppl. ord.)

(1) *Cfr. comunicato di rettifica in G.U. del 24.11.2018, n. 274.*

(2) *Ai sensi dell'art. 50 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV (17 ottobre 2024) – per la quale v. in App., VIII, AA1 - le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».*

10. ESTENSIONE DELL'AMBITO DI ESECUZIONE DELLE PENE SECONDO LE NORME E CON LE MODALITÀ PREVISTE PER I MINORENNI. — 1. Quando nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenni sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Se questi ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, tenuto conto del percorso educativo in atto e della gravità dei fatti oggetto di cumulo, ne dispone con ordinanza l'estensione al nuovo titolo, altrimenti dispone la cessazione della sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso dell'esecuzione. Si tiene altresì conto delle ragioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

2. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

3. L'esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il reato da minorenni è affidata al personale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

3-bis. 1. Il direttore dell'istituto penitenziario richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età il quale, alternativamente:

a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;

b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte ivi indicate alle lettere a), b) e c).

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma n. 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo] (1).

4. Quando l'ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non può essere sospeso, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al pubblico ministero che ha emesso l'ordine per l'ulteriore corso dell'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni.

5. Se il condannato per reati commessi da minorenni abbia fatto ingresso in un istituto per adulti in custodia cautelare o in espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età, non si fa luogo all'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni.

(1) L'art. 9^o d.l. 15 settembre 2023, n. 123, aveva disposto l'inserimento del presente comma, ma in sede di conversione in l. 13 novembre 2023, n. 159, con lo stesso art. 9^o si è invece previsto l'inserimento dell'art. 10-bis, per il quale v. infra. Si fa presente che la numerazione da 1 a 3 (evidenziata nel testo e che segue quella del comma 3-bis), è stata adoperata dal legislatore.

10-bis. TRASFERIMENTO PRESSO UN ISTITUTO PENITENZIARIO PER ADULTI (1).

— 1. Il direttore dell'istituto penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;
b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza

cumulativamente le condotte di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1.

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.

(1) *Articolo inserito dall'art. 9^a d.l. 15 settembre 2023, n. 123, come sostituito in sede di conversione in l. 13 novembre 2023, n. 159. Per quanto disposto anteriormente alla conversione in legge, v. sub art. 10.*

XVII.

PERSONE GIURIDICHE

A.

D.LG. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11

della legge 29 settembre 2000, n. 300

(in G.U. 19 giugno 2001, n. 140)

24. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (1). – 1. In relazione alla

commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 353, 353-*bis*, (2) 356, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (3).

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-*bis*. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (4).

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) *Rubrica così sostituita dall'art. 5¹ *lett. a)* n. 1 d.lg. 14 luglio 2020, n. 75 (in vigore dal 30 luglio 2020).*

(2) *Le parole « 353, 353-*bis* » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 6-*ter*^{2 *lett. a)*} d.l. 10 agosto 2023, n. 105, *conv.*, con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 5¹ *lett. a)* n. 2 d.lg. 14 luglio 2020, n. 75 con l'inserimento dell'art. 356 c.p. e delle parole « o dell'Unione europea ».*

(4) *Comma aggiunto dall'art. 5¹ *lett. a)* n. 3 d.lg. 14 luglio 2020, n. 75.*

25-octies.1. (1) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUOLENTO DI VALORI (2). – 1.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-*ter*, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-*quater* e per il delitto di cui all'articolo 640-*ter*, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto

contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote (3).

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis (4) si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

(1) *Articolo inserito dall'art. 3^l d.lg. 8 novembre 2021, n. 184.*

(2) *Le parole « e trasferimento di valori » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 6-ter² lett. b) n. 3 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137.*

(3) *Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 6-ter² lett. b) n. 1 d.l. n. 105, cit.*

(4) *Le parole « commi 1, 2 e 2-bis » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 6-ter² lett. b) n. 2 d.l. n. 105, cit.*

XXIII.

SPESA DI GIUSTIZIA

A.

D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia
(in G.U. 15 giugno 2002, n. 139, suppl. ord., n. 126)

130-bis. (L) **ESCLUSIONE DALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL DIFENSORE E AL CONSULENTE TECNICO DI PARTE** (1). — 1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio (2).

1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

(1) *Articolo inserito, come modificato in sede di conversione, dall'art. 15^l d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1° dicembre 2018, n. 132.*

(2) *Con le parole « il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio » sono state sostituite, in sede di conversione, le parole « al difensore non è liquidato alcun compenso »*

dall'art. 3^l d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, conv., con modif., in l. 1° dicembre 2023, n. 176.

168-bis. DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259, E DI QUELLE FUNZIONALI ALL'UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI MEDESIME (1). — 1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.

3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280 (2).

(1) *Articolo inserito dall'art. 1 d.l.g. 2 ottobre 2018, n. 120.*

(2) *Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 2^obis d.l. 10 agosto 2023, n. 105, com., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137.*

XXV.

STRANIERI

A.

D.L.G. 25 LUGLIO 1998, N. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

(in G.U. 18 agosto 1998, n. 191, suppl. ord., n. 189)

4. INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4).—1. (Omissis).

1-bis. L'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti (1).

1-ter. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1 (1).

1-quater. L'autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un

permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita (1).

1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:

a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;

b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226 (1).

2. (Omissis).

2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 è richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (*European travel information ad authorisation system*) in attuazione del Capo VI del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unità nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (2).

2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono:

a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;

b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagini di reati di terrorismo o altri reati gravi;

c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (*European travel information ad authorisation system-ETIAS*) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240 (2).

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel

Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone (3).

4.-7. (Omissis).

(1) *Comma inserito dall'art. 18¹ lett. a) n. 2 d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 103. Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 18, «Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al*

comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea».

(2) Comma inserito dall'art. 18^{1 bis, a) n.3} d.l. n. 69, cit., con le disposizioni transitorie di cui alla nota 1.

(3) Comma così modificato dall'art. 4^{1 bis, b)} L. 30 luglio 2002, n. 189, poi dall'art. 2^{1 bis, a)} d.lg. 8 gennaio 2007, n. 5; dall'art. 1^{22 bis, a)} L. 15 luglio 2009, n. 94; successivamente dall'art. 23² d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1^o dicembre 2018, n. 132, che ha inserito le parole «, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773», come modificate in sede di conversione; da ultimo, dall'art. 01 d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, inserito in sede di conversione in l. 1^o dicembre 2023, n. 176, che ha inserito le parole «, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale,». Successivamente, il presente comma è stato dichiarato **costituzionalmente illegittimo** – unitamente all'art. 5^o - « nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente » (C. cost. 8 maggio 2023, n. 88).

13. ESPULSIONE AMMINISTRATIVA.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11). – 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero (1):

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

b) (2) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o (3) il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la proroga del visto o (3) il permesso di soggiorno siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia (3) scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il

rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68, ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19) del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto (3);

c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (4);

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (5).

2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. In tali casi, lo straniero può essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni (6).

2-quater. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter (7).

2-quinquies. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma *2-ter* è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo caso. L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni (7).

2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma *2-ter* è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio (7).

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica

la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, ai sensi dell'articolo 14. Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al titolo VIII del libro primo del codice penale, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del presente comma (8).

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra a una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3 (9).

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore (9).

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, *3-bis* e *3-ter*, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, *13-bis*, *13-ter* e 14 (9).

3-*quinquies*. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale (9).

3-*sexies*. (10).

3-*septies*. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10-*bis* o all'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (11).

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-*bis*;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1 (12).

4-*bis*. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 (13).

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero

destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10 (14).

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4 (13).

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14 (13).

5-bis. Nei casi previsti al comma 4, ad eccezione della lettera f), il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in

strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona (15). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2 (16). Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria (17).

5-bis.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6 (18).

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace (19), nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo (20).

6. (21).

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto

concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (22).

9.-10. (21).

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 9, comma 10, primo periodo, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (23).

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. (24) Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29 (25).

13-bis. (24) Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni (26).

13-ter. (24) Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo (27).

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, nonché ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5 (28).

14-bis. Il divieto di cui al comma 13, anche nel caso di espulsione disposta dal giudice, è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen (29).

14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati (30).

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.

16. (Omissis).

(1) *Alinea così modificato dall'art. 3^{1 bis c)} d.l. 23 giugno 2011, n. 89, conv., con modif., in l. 2 agosto 2011, n. 129.*

(2) *Lettera dapprima sostituita dall'art. 5^{1 bis a)} d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, conv., con modif., in l. 6 aprile 2007, n. 46, e, poi, sostituita dall'art. 3^{1 bis c)} d.l. n. 89, cit. L'art.*

9^{1 bis b)} d.l. 2 marzo 2020, n. 9, con riferimento alle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva previsto che venissero sospesi per la durata di 30 giorni i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi della presente lett. b); ma il predetto d.l. n. 9, cit., è stato abrogato dall'art. 1³ l. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, il quale ha contestualmente disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

(3) *Le parole «la proroga del visto o» sono state inserite dall'art. 16^{1 bis d)} l. 23 dicembre 2021, n. 238; con le parole «siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia» sono state sostituite le parole «è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è» e le parole «o, nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto» sono state inserite sempre dall'art. 16^{1 bis d)} l. n. 238, cit. Le parole «ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017,» sono state inserite dall'art. 18^{1 bis d)} d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv., con modif., in l. 10 agosto 2023, n. 103. Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 18, «Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea».*

(4) *Lettera così sostituita dall'art. 4² d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43. Il testo della lettera era il seguente: «i) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646». Il riferimento all'art. 1 l. 27 dicembre 1956, n. 1423, e all'art. 1 l. 31 maggio 1965, n. 575, era già da intendersi, rispettivamente, agli artt. 1, 4 e 16 d.l.g. 6 settembre 2011, n. 159, il cui art. 120 ha disposto tra l'altro l'abrogazione delle suddette leggi.*

(5) *Comma inserito dall'art. 2^{1 bis c)} d.l.g. 8 gennaio 2007, n. 5.*

(6) *Comma inserito dall'art. 3^{1 bis c)} d.l. n. 89, cit. Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 18^{1 bis d)} d.l. n. 69, cit., con la disciplina transitoria di cui alla nota 3.*

(7) *Comma inserito dall'art. 18^{1 bis d)} d.l. n. 69, cit., con la disciplina transitoria di cui alla nota 3.*

(8) *Comma dapprima sostituito dall'art. 12 l. 30 luglio 2002, n. 189, e poi modificato dagli artt. 5^{1 bis} e 9 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125. Successivamente, l'art. 19¹ d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46, ha modificato la denominazione «centro di identificazione ed espulsione» in «centro di permanenza per i rimpatri». Da ultimo, l'art. 1³ l. n. 1 d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, conv.,*

con modif., in l. 1° dicembre 2023, n. 176, ha inserito l'ultimo periodo.

(9) I commi da 3-bis a 3-quinquies sono stati inseriti dall'art. 12 l. n. 189, cit. Il comma 3-quadro è stato poi dichiarato **costituzionalmente illegittimo** «nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere» (C. cost. 13 dicembre 2019, n. 270).

(10) Comma dapprima inserito dall'art. 12 l. n. 189, cit., e successivamente **abrogato** dall'art. 3¹ d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155.

(11) Comma inserito dall'art. 3¹ ^{lit. c)} l. 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis).

(12) Comma dapprima inserito dall'art. 12 l. n. 189, cit., e, da ultimo, così sostituito dall'art. 3¹ ^{lit. c)} d.l. n. 89, cit.

(13) Comma inserito dall'art. 3¹ ^{lit. c)} d.l. n. 89, cit.

(14) Comma dapprima sostituito dall'art. 12 l. n. 189, cit., e, da ultimo, così sostituito dall'art. 3¹ ^{lit. c)} d.l. n. 89, cit.

(15) Le parole da «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti» a «rispetto della dignità della persona» sono state aggiunte, come modificate in sede di conversione, dall'art. 4 d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1° dicembre 2018, n. 132.

(16) Periodo aggiunto dall'art. 3¹ ^{lit. b)} d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173.

(17) Comma dapprima inserito dall'art. 2 d.l. 4 aprile 2002, n. 51, conv., con modif., in l. 7 giugno 2002, n. 106, e da ultimo sostituito dall'art. 34¹⁹ ^{lit. a)} d.lg. 1° settembre 2011, n. 150. V. le disposizioni transitorie di cui al comma 2 dell'art. 36 del medesimo d.lg. n. 150, cit. L'art. 19¹ d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46, ha modificato la denominazione «centro di identificazione ed espulsione» in «centro di permanenza per i rimpatri». Nel primo periodo, le parole «ad eccezione della lettera f)» sono state inserite dall'art. 9¹ d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con modif., in l. 5 maggio 2023, n. 50. Il presente comma era stato precedentemente sostituito dall'art. 11 d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con modif., in l. 12 novembre 2004, n. 271, e poi modificato dall'art. 3¹ ^{lit. c)} d.l. n. 89, cit. Il testo originario del presente comma era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con C. cost. 15 luglio 2004, n. 222, «nella parte in cui prevedeva che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa».

(18) Comma inserito dall'art. 7-quadro¹ ^{lit. a)} d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con modif., in l. 5 maggio 2023, n. 50.

(19) In tema di competenza per la convalida dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione europea o dei loro familiari emessi dal questore, v. art. 20-ter d.lg. 6 febbraio 2007, n. 30.

(20) Comma inserito dall'art. 11 d.l. n. 241, cit.

(21) I commi 6, 9-10 sono stati **abrogati** dall'art. 12 l. n. 189, cit.

(22) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 34¹⁹ ^{lit. a)} d.lg. 1° settembre 2011, n. 150, con la disciplina transitoria indicata alla nota 12. V. l'art. 18 d.lg. n. 150, cit.

(23) Comma dapprima sostituito dall'art. 37 dell'Allegato 4 al d.lg. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, e da ultimo così modificato dall'art. 1¹ ^{lit. c)} n. 2 d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, conv., con modif., in l. 1° dicembre 2023, n. 176, che ha inserito le parole «del presente articolo e all'articolo 9, comma 10, primo periodo,» dopo le parole «comma 1».

(24) L'art. 12 l. n. 189, cit., ha sostituito l'originario comma 13 con i commi 13, 13-bis e 13-ter.

(25) Comma modificato dall'art. 1² ^{ter} d.l. n. 241, cit., dall'art. 2¹ ^{lit. c)} d.lg. n. 5, cit., e dall'art. 3¹ ^{lit. c)} d.l. n. 89, cit.

(26) Periodo così sostituito dall'art. 1² ^{ter} d.l. n. 241, cit. C. cost. 28 dicembre 2005, n. 466 ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** del presente periodo quale «risultante dalle modifiche introdotte nel testo dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189».

(27) Comma così sostituito dall'art. 1² ^{ter} d.l. n. 241, cit.

(28) Comma sostituito dapprima dall'art. 12 l. n. 189, cit., e, successivamente, dall'art. 3¹ ^{lit. c)} d.l. n. 89, cit. Da ultimo, l'art. 1¹ ^{lit. c)} n. 2 d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, conv., con modif., in l. 1° dicembre 2023, n. 176, ha inserito le parole «dell'articolo 9, comma 10, nonché ai sensi» dopo le parole «Nei casi di espulsione disposta ai sensi».

(29) Comma inserito dall'art. 3¹ ^{lit. d)} l. n. 161, cit., e poi successivamente modificato dall'art. 5 d.l. n. 113, cit., che ha sostituito le parole da «al regolamento (CE) n. 1987/2006» a «l'acquis di Schengen» alle parole «di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388». Le parole «anche nel caso di espulsione disposta dal giudice,» sono state inserite dall'art. 18¹ ^{lit. d)} d.l. n. 69, cit., con la disciplina transitoria di cui alla nota 3.

(30) Comma inserito dall'art. 3¹ ^{lit. d)} l. n. 161, cit.

14. ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE.

(legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12). – 1.

Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-*bis*, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo (1).

1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-*bis*, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi (2).

1-*bis*. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera d), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate

con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis* del presente articolo (3).

2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati *standard* igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo *status*, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno (4).

2-*bis*. Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale (5).

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace (6) territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento (7).

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso

tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione (8).

4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6 (9).

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,

dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento (10).

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza (11). L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della

documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio (12).

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3 (12).

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo (12).

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione (13).

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (14).

5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato (15).

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale (15).

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5 (16).

7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o

fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto (17).

7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini (17).

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

(1) *Comma dapprima modificato dall'art. 9 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125; poi sostituito dall'art. 3¹ lett. d) d.l. 23 giugno 2011, n. 89, conv., con modif., in l. 2 agosto 2011, n. 129 e dall'art. 19¹ d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46, che ha modificato la denominazione « centro di identificazione ed espulsione » in « centro di permanenza per i rimpatri ». Il periodo successivo al primo è stato aggiunto dall'art. 3¹ lett. v) n. 1 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173. V. art. 6 d.lg. 18 agosto 2015, n. 142 per il trattenimento nei confronti dei richiedenti protezione internazionale, in App., XXV, E.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 3¹ lett. v) n. 2 d.l. n. 130, cit.*

(3) *Comma inserito dall'art. 3¹ lett. d) d.l. n. 89, cit., e da ultimo così modificato dall'art. 1¹ lett. s) d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, conv., con modif., in l. 1° dicembre 2023, n. 176, che ha inserito le parole « 9, comma 10, e dell'articolo » dopo le parole « non è stata disposta ai sensi dell'articolo ». V. C. cost. 20 dicembre 2019, n. 280, secondo la quale « l'obbligo di presentazione presso il competente ufficio della forza pubblica in giorni e orari stabiliti, di cui alla lettera c) dell'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione, pur essendo finalizzato all'espulsione dello straniero, incide sulla libertà personale di quest'ultimo in misura ben più limitata non soltanto rispetto all'arresto e al fermo di polizia, ma anche rispetto al trattenimento in un*

CPR previsto dall'art. 14, comma 1, t.u. immigrazione e all'accompagnamento coattivo alla frontiera, contemplato dall'art. 13, comma 4, del medesimo testo normativo ». La più limitata incidenza sulla libertà personale di tale misura – sulla scorta della sentenza n. 144 del 1997 – fa ritenere « non incompatibile con gli artt. 13 e 24, secondo comma, Cost. il procedimento disegnato dalla disposizione censurata, che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare ».

(4) *Comma così sostituito dall'art. 3¹ lett. v) d.l. n. 130, cit. In precedenza, il testo prevedeva: « Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno ».*

(5) *Comma aggiunto dall'art. 3¹ lett. b) d.l. n. 130, cit.*

(6) *In tema di competenza per la convalida dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione europea o dei loro familiari emessi dal questore, v. art. 20-ter d.lg. 6 febbraio 2007, n. 30, in App., XXV, D.*

(7) *Comma da ultimo così modificato dall'art. 14 d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con modif., in l. 12 novembre 2004, n. 271.*

(8) *Comma dapprima sostituito dall'art. 15 d.l. n. 241, cit., poi modificato dall'art. 9 d.l. n. 92, cit., e dall'art. 34¹ lett. d) d.lg. 1° settembre 2011, n. 150, con la disciplina transitoria indicata sub art. 13; da ultimo l'art. 19¹ d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46, ha modificato la denominazione « centro di identificazione ed espulsione » in « centro di permanenza per i rimpatri ».*

(9) *Comma inserito dall'art. 7-quater¹ lett. ba) d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con modif., in l. 5 maggio 2023, n. 50.*

(10) *Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 20 d.l. 19 settembre 2023, n. 124, conv., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 162. Il testo del comma, come da ultimo modificato dall'art. 10-bis d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con modif., in l. 5 maggio 2023, n. 50, era il seguente: « 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni ed è prorogabile per altri quarantacinque giorni*

qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni, prorogabile per altri quarantacinque giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento ».

(11) *Le parole da «, ovvero dalle circostanze concrete non emerge» alla fine del periodo sono state aggiunte dall'art. 3^o lett. b) l. n. 161, cit. Da ultimo l'art. 19^o d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46, ha modificato la denominazione « centro di identificazione ed espulsione » in « centro di permanenza per i rimpatri ».*

(12) *I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater sono stati dapprima inseriti dall'art. 13^o l. n. 189, cit., e da ultimo così sostituiti dall'art. 3^o lett. d) d.l. n. 89, cit. Il testo dei commi, come sostituiti dall'art. 1^o lett. c) l. n. 94, cit., era il seguente: « 5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza. – 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione*

dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. – 5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo ». Riguardo a tale formulazione, C. cost. 17 dicembre 2010, n. 359 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5-quater, nella parte in cui non disponeva che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al comma 5-ter, fosse punita nel solo caso che abbia luogo « senza giustificato motivo ». Inoltre la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 28 aprile 2011, El Dridi (causa C-61/11 PPU), aveva riconosciuto la contrarietà al diritto dell'Unione del reato di cui al comma 5-ter, asserendo che « la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro [...] che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo »; pertanto, precisava la Corte, al giudice italiano « incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell'Unione e di assicurarne la piena efficacia, spetterà disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115 », tenendo « debito conto del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ». Precedentemente C. cost. 13 gennaio 2004, n. 5, nel dichiarare non fondate alcune questioni di legittimità

costituzionale del comma 5-ter, aveva affermato che la formula « senza giustificato motivo » possiede sufficiente determinatezza da escludere violazioni del diritto di difesa, alla luce « della finalità dell'incriminazione e del quadro normativo in cui si innesta ».

(13) *Comma inserito dall'art. 3^{1 bis} d.l. n. 7 d.l. n. 89, cit.*

(14) *Comma dapprima inserito dall'art. 13¹ l. n. 189, cit., poi sostituito dall'art. 1^{22 bis} l. n. 94, cit., e da ultimo così sostituito dall'art. 3^{1 bis} d.l. n. 8, d.l. n. 89, cit. Precedentemente C. cost. 15 luglio 2004, n. 223 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma, nella parte in cui stabiliva che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.*

(15) *Comma inserito dall'art. 3^{1 bis} d.l. n. 9 d.l. n. 89, cit.*

(16) *Comma così modificato dall'art. 3^{1 bis} d.l. n. 89, cit.*

(17) *Comma aggiunto dall'art. 6¹ d.l. n. 130, cit. L'art. 10-bis d.l. n. 20, cit., ha inserito nel comma 7-bis le parole « o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 » dopo le parole « all'articolo 10-ter ».*

15. ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE (1). – 1.

Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina (2) l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del

periodo di custodia cautelare o di detenzione (3).

(1) *Rubrica così sostituita dall'art. 14² l. 30 luglio 2002, n. 189.*

(2) *Con la parola « ordina » sono state sostituite, in sede di conversione, le parole « può ordinare » dall'art. 1^{1 bis} d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, conv., con modif., in l. 1^o dicembre 2023, n. 176.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 14¹ l. n. 189, cit.*

17. DIRITTO DI DIFESA. (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15). – 1. (1) Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale può essere autorizzato (2) a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore (3). Avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione (3). Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari (3).

(1) *Comma modificato dall'art. 16 l. 30 luglio 2002, n. 189.*

(2) *Le parole « può essere autorizzato » hanno sostituito le parole « è autorizzato »: v. l'art. 1^{1 bis} d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, conv., con modif., in l. 1^o dicembre 2023, n. 176.*

(3) *Periodo così sostituito all'originario secondo periodo dall'art. 1^{1 bis} d.l. n. 2 d.l. n. 133, cit. Il testo del secondo periodo era il seguente: « L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore ».*

D.

D.L.G. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione

20. LIMITAZIONI AL DIRITTO DI INGRESSO E DI SOGGIORNO (1). – 1. Salvo

quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2.-3. (*Omissis*).

3-*bis*. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata (2).

3-*ter*. Nel caso di cui al comma 3-*bis*, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (2).

4.-13. (*Omissis*).

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente

eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

17. (*Omissis*).

(1) *Articolo, da ultimo, sostituito all'art. 1^a *lit. c*) d.lg. 28 febbraio 2008, n. 32, con effetto a decorrere dal 2 marzo 2008, e modificato dall'art. 1^a *lit. s*) d.l. 23 giugno 2011, n. 89, conv., con modif. in l. 2 agosto 2011, n. 129.*

(2) *Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1^a *lit. s*) d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, conv., con modif., in l. 1^o dicembre 2023, n. 176.*

20-*bis*. PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE A CARICO DEL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO DI

ALLONTANAMENTO (1). – 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 3-*bis*, 11 e 12 (2), sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia

sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare

gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

(1) *Articolo inserito dall'art. 1⁴ lett. d) d.lg. 28 febbraio 2008, n. 32, con effetto a decorrere dal 2 marzo 2008.*

(2) *Con le parole « commi 3-bis, 11 e 12 » sono state sostituite, in sede di conversione, le parole « commi 11 e 12 » dall'art. 1⁴ bis lett. b) d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, conv., con modif., in l. 1° dicembre 2023, n. 176.*

E.

D.LG. 18 AGOSTO 2015, N. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

(in G.U. 15 settembre 2015, n. 214)

19. ACCOGLIENZA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI. – 1. Per le esigenze di

soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate (1), istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quarantacinque (2) giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, (3) e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci, (4) e gestite dal Ministero dell'interno [anche in convenzione con gli

enti locali] (4). Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in attuazione della vigente normativa (5), e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18.

Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.

2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-*bis* ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati (6).

2-*bis*. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema (7).

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3-*bis* (8), l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, (9) secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16 tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore (9). I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori

stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (10).

3-*bis*. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio (11).

4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.

5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato (12).

6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.

7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, (13) stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel

superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini (14).

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1 (14).

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità (14).

(1) Le parole « a loro destinate » sono state inserite dall'art. 4^{1 bis a)} l. 7 aprile 2017, n. 47.

(2) Con la parola « quarantacinque » è stata sostituita, in sede di conversione, la parola « trenta » dall'art. 5^{1 bis a)} n. 1.1 d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, conv., con modif., in l. 1° dicembre 2023, n. 176.

(3) Con le parole « a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni », sono state sostituite le parole « a sessanta giorni, alla identificazione » dall'art. 4^{1 bis b)} l. n. 47, cit.

(4) Le parole « secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci, » sono state inserite e le parole in parentesi sono state soppresse, in sede di conversione, dall'art. 5^{1 bis a)} n. 1.2 d.l. n. 133, cit.

(5) Con le parole « in attuazione della vigente normativa » sono state sostituite, in sede di conversione, le parole « in coerenza con la normativa regionale » dall'art. 5^{1 bis a)} n. 1.3 d.l. n. 133, cit.

(6) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 5^{1 bis a)} n. 2 d.l. n. 133, cit. Il testo del comma, come da ultimo modificato dall'art. 12^{1 bis a)} l. n. 47, cit., era il seguente: « 2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a

tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati ».

(7) *Comma inserito dall'art. 12^{1 bis, b)} l. n. 47, cit.*

(8) *Con le parole « commi 1, 2 e 3-bis » sono state sostituite, in sede di conversione, le parole « commi 1 e 2 » dall'art. 5^{1 bis, a)} n. 3 d.l. n. 133, cit.*

(9) *Le parole « fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, » sono state inserite e le parole « tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore » sono state aggiunte alla fine del periodo dall'art. 12^{1 bis, c)} l. n. 47, cit.*

(10) *Comma modificato, in sede di conversione, dall'art. 12^{2 bis, b-bis)} d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in l. 1^o dicembre 2018, n. 132, che ha aggiunto in fine le parole « e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ».*

(11) *Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 5^{1 bis, a)} n. 4 d.l. n. 133, cit. Precedentemente alla conversione in legge, l'art. 5^{1 bis, a)} d.l. n. 133, cit. aveva disposto l'inserimento del seguente quarto periodo: « In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni », ma tale modifica è decaduta in sede di conversione in legge. Il testo del comma, aggiunto all'art. 1-ter¹ d.l. 24 giugno 2016, n. 113, conv., con modif., in l. 7 agosto 2016, n. 160, era il seguente: « 3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.*

Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio ».

(12) *Comma così sostituito dall'art. 2^{1 bis, b)} d.lg. 22 dicembre 2017, n. 220. Il testo del comma era il seguente: «L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati ».*

(13) *Le parole «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, » sono state inserite dall'art. 6¹ l. n. 47, cit.*

(14) *Comma aggiunto dall'art. 6² l. n. 47, cit.*

19-bis. (1) IDENTIFICAZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.

1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le

disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiarati di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

3-bis. Le autorità di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'età dichiarata, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste (2).

3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (3).

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i

minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e (4) deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.

6-bis. L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (5).

6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri

accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro 5 giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza. (5).

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni ed (6) è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 (6) del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione.

Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (6).

(1) *Articolo inserito dall'art. 5 l. 7 aprile 2017, n. 47.*

(2) *Comma inserito dall'art. 2¹ lett. c) n. 1) d.lg. 22 dicembre 2017, n. 220.*

(3) *Comma inserito dall'art. 5¹ lett. b) n. 1) d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, conv., con modif., in l. 1^o dicembre 2023, n. 172.*

(4) *Le parole « è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e » sono state inserite dall'art. 5¹ lett. b) n. 2) d.l. n. 133, cit.*

(5) *Comma inserito dall'art. 5¹ lett. b) n. 3) d.l. n. 133, cit.*

(6) *Le parole « è emesso dal tribunale per i minorenni ed » sono state inserite e con le parole « dell'articolo 739 » sono state sostituite le parole « degli articoli 737 e seguenti » nonché, in fine, dopo le parole « procedure di identificazione » sono state aggiunte le parole « ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati » dall'art. 2¹ lett. c) n. 2) d.lg. n. 220, cit.*

XXVI.

STUPEFACENTI

A.

D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

73. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1). **[PRODUZIONE, TRAFFICO E DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE]** (1). — 1.-4. (Omissis).

5. (2) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni (3) e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità (3).

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte (4).

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona (5).

6. (Omissis).

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui al reato ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto (6).

(1) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno

1992, n. 306, com., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, in particolare i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, in App., VII, G. I richiami all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ove specificamente riguardano l'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono riferiti all'articolo 85-bis del medesimo decreto e ove specificamente riguardano l'articolo 295 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti all'art. 301^{3-bis} del medesimo decreto (art. 8^o d.lg. 1^o marzo 2018, n. 21). In tema di detenzione e trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che si recano all'estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano, v. d.m. 16 novembre 2007 (G.U. 29 novembre 2007, n. 278).

Rubrica sostituita, in sede di conversione, dall'art. 4-bis¹ ^{lit. a)} d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, com., con modif., in l. 21 febbraio 2006, n. 49; ma successivamente **C. cost.** 25 febbraio 2014, n. 32 ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. n. 272 del 2005** cit., precisando, in motivazione, che «la disciplina dei reati sugli stupefacenti contenuta nel d.P.R. n. 309 del 1990, nella versione precedente alla novella del 2006, torni ad applicarsi, non essendosi validamente verificato l'effetto abrogativo, [...]». Stabilisce, quindi, che una volta dichiarata l'«illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate riprende applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate, resta da osservare che, mentre esso prevede un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette «droghe leggere» (puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa), viceversa stabilisce sanzioni più severe per i reati concernenti le cosiddette «droghe pesanti» (puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni). È bene ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza n. 148 del 1983, si è ritenuto che gli eventuali effetti in malam partem di una decisione della Corte non precludono l'esame nel merito della normativa impugnata, fermo restando il divieto per la Corte (in virtù della riserva di legge vigente in materia penale, di cui all'art. 25 Cost.) di «configurare nuove norme penali» (sentenza n. 394 del 2006), siano esse incriminatrici o sanzionatorie, eventualità questa che non rileva nel presente giudizio, dal momento che la decisione della Corte non fa altro che rimuovere gli ostacoli all'applicazione di una disciplina stabilita dal legislatore. Quanto agli effetti sui singoli imputati, è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p., che implica l'applicazione della norma penale più favorevole al reo. Analogamente, rientra nei compiti del giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, oggetto della presente decisione». Il testo della rubrica era il seguente: «Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope». V. ora pure **C. cost.** 7 aprile 2016, n. 74, che ha dichiarato **costituzionalmente illegittimo l'art. 69^o c.p.** «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre

1990, n. 309 sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.» nonché **C. cost.** 8 marzo 2019, n. 40, che ha dichiarato **costituzionalmente illegittimo l'art. 73^o** «nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni».

(2) **Comma sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1^{24-ter} ^{lit. a)} d.l. 20 marzo 2014, n. 36, com., con modif., in l. 16 maggio 2014, n. 79. Il testo del comma, come sostituito dall'art. 2^o ^{lit. a)} d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, com., con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 10, era il seguente: «5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000». Precedentemente il comma era stato sostituito, in sede di conversione, dall'art. 4-bis¹ ^{lit. a)} d.l. n. 272, cit., con la seguente formulazione: «5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000». **C. cost.** 25 febbraio 2014, n. 32 ha poi dichiarato l'**illegittimità costituzionale** degli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. n. 272, cit.**

(3) **Con le parole «da sei mesi a cinque anni» sono state sostituite le parole «da sei mesi a quattro anni» e l'ultimo periodo è stato aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 4^o d.l. 15 settembre 2023, n. 123, com., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159.**

(4) **Il presente comma era stato inserito, in sede di conversione, dall'art. 4-bis¹ ^{lit. b)} d.l. n. 272, cit., ma successivamente, C. cost.** 25 febbraio 2014, n. 32, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** degli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. n. 272, cit. Infine, l'art. 1^{24-ter} ^{lit. b)} d.l. n. 36, cit., in sede di conversione, ha nuovamente disposto l'inserimento del presente comma.

(5) **Comma aggiunto dall'art. 3^o d.l. 1^o luglio 2013, n. 78, com., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94.**

(6) **Comma aggiunto dall'art. 4^o ^{lit. a)} d.lg. 29 ottobre 2016, n. 202, in attuazione della direttiva UE 2014/42.**

85-bis. IPOTESI PARTICOLARE DI

CONFISCA (1). — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, [esclusa la fattispecie di cui al comma 5.] (2) si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

(1) **Articolo aggiunto dall'art. 6^o d.lg. 1^o marzo 2018, n. 21.**

(2) **Le parole in parentesi sono state soppresse, in sede di conversione, dall'art. 4^{3-bis} d.l. 15 settembre 2023, n. 123, com., con modif., in l. 13 novembre 2023, n. 159.**